SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 152° - Numero 301

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 28 dicembre 2011** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 279

Agenzia italiana del farmaco

DETERMINAZIONE 1° dicembre 2011.

Autorizzazione degli stampati standard dei medicinali «ex galenici» da Formulario Nazionale. (Determinazione V&A n. 1352). *(11A16056)*

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 280

Agenzia delle entrate

Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI - Art. 3, comma 1, del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 *(11A16075)*

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 dicembre 2011.

Attribuzione del titolo di Vice Ministro al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario Ciaccia, a norma dell'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, cosi come modificato dalla legge 26 marzo 2001, n. 81, e dal decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 29 novembre 2011, recante nomina dei Sottosegretari di Stato;

Considerato che il Consiglio dei Ministri, nella riunione del 13 dicembre 2011, ai fini dell'attribuzione del titolo di Vice Ministro, a norma del citato articolo 10, comma 3, della legge n. 400 del 1988, ha approvato l'unita delega di funzioni al Sottosegretario di Stato dott. Mario CIACCIA, conferitagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Decreta:

Al Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dott. Mario CIACCIA è attribuito il titolo di Vice Ministro.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 2011

NAPOLITANO

MONTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PASSERA, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2011
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 63

ALLEGATO

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
E MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri' ed in particolare l'articolo 10;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 2 come sostituito dall'articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244", con il quale è stato istituito, tra l'altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 novembre 2011 recante la nomina del dott. Corrado Passera a Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del novembre 2011 recante la nomina del dott. Mario Ciaccia a Sottosegretario di Stato alle infrastrutture e ai trasporti, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211 "Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212 "Regolamento recante la riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti", pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale*, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

Vista la legge n. 81 del 26 marzo 2001 che ha modificato l'articolo 10 della legge n. 400 del 1988 recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo il quale a non più di dieci sottosegretari può essere attribuito il titolo di vice ministro se ad essi sono conferite deleghe relative all'intera area di competenza di una o più strutture dipartimentali ovvero di più direzioni generali;

Ritenuto di dover attribuire la delega al Sottosegretario di Stato dott. Mario Ciaccia, in relazione all'assetto delle strutture ministeriali individuato dal citato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

Decreta:

Art. 1.

1. Ferme restando le responsabilità e le funzioni di indirizzo politico-amministrativo del Ministro di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, è conferita al Sottosegretario di Stato dott. Mario Ciaccia la delega, in relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle materie relative al Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, fatta salva la Direzione generale del personale e degli affari generali, nonché al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici fatta salva la Direzione generale dei sistemi informativi, statistici e comunicazione.

2. Al fine della migliore armonizzazione dell'attività strategica, l'alta vigilanza sulle attività delegate è esercitata previa verifica della coerenza con l'indirizzo politico e secondo i dettami della direttiva generale annuale per l'azione amministrativa emanata dal Ministro.

3.Resta, comunque, riservata al Ministro la potestà di diretto esercizio delle competenze inerenti la materia delegata nei casi di particolare rilevanza politica e strategica.

Art. 2.

1.Nell'ambito dell'area di competenza di cui all'articolo 1, il dott. Mario Ciaccia è delegato alla firma dei provvedimenti di competenza del Ministro.

2. Oltre che nelle materie di cui all'articolo 1 su specifico mandato del Ministro, il dott. Mario Ciaccia è, altresì, delegato ai rapporti con il Parlamento in relazione agli atti aventi carattere normativo ovvero alle risposte ad atti di sindacato politico ispettivo, ai rapporti con gli organi consultivi e con gli organi rappresentativi di associazioni, comunità, enti e parti sociali, nonché alle relazioni internazionali.

Il presente decreto sarà trasmesso ai competenti organi di controllo per la registrazione e sarà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 2011

Il Ministro: PASSERA

11A16773

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 15 dicembre 2011.

Decadenza della società «La Scommessa Flegrea S.r.l.», in Quarto, dalla concessione per la raccolta dei giochi pubblici di cui all'articolo 1-*bis*, del decreto-legge 25 settembre 2008, n. 149 convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 2008, n. 184 come modificato dall'articolo 2, commi 49 e 50 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

IL DIRETTORE PER I GIOCHI
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, recante norme per il riordino della disciplina organizzativa, funzionale e fiscale dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, nonché per il riparto dei proventi, ai sensi dell'articolo 3, colma 78, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la convenzione di concessione per la commercializzazione delle scommesse sulle corse dei cavalli n. 4851 stipulata con la società La Scommessa Flegrea s.r.l.;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera *a)* della convenzione di concessione sottoscritta dalla società ricorrente stabilisce che il concessionario è tenuto a versare «i saldi quindicinali entro il 20 di ogni mese per le scommesse accettate e convalidate fino al giorno 15 del mese stesso ed entro il giorno 5 del mese successivo per le scommesse accettate e convalidate tra il giorno 16 e la fine del mese precedente», e alla lettera *b)* che il concessionario è tenuto a versare «l'imposta unica sulle scommesse di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n 504, con le modalità ed i tempi previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n .66»;

Visto l'articolo 14 della citata convenzione prevede che «Il concessionario, a partire dal 2010, è tenuto a versare ad AAMS, secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66, rispettivamente entro il 16 gennaio ed entro il 16 luglio di ogni anno, il canone di concessione semestrale relativo al semestre in corso»;

Visto l'articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009, così come sostituito dalla legge di conversione n. 102 del 3 agosto 2009 prevede che: «Il termine di pagamento dell'imposta unica sulle scommesse ippiche e sulle scommesse su eventi diversi dalle corse dei cavalli è stabilito, per l'anno 2009, al 31 ottobre con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da aprile dell'anno precedente a settembre dell'anno in corso e, per l'anno 2010, al 30 aprile e al 31 ottobre, rispettivamente, con riferimento all'imposta unica dovuta per il periodo da ottobre dell'anno precedente a marzo dell'anno in corso e per quella dovuta da aprile a settembre dell'anno in corso»;

Visto l'articolo 13, comma 3, della succitata convenzione che ha stabilito che «A partire dal 2010 l'importo della garanzia ... è adeguato con periodicità annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, sulla base sia del numero di diritti posseduti dal concessionario al 31 dicembre di ciascun anno, sia del movimento netto conseguito dal concessionario nell'anno solare precedente, applicando per l'adeguamento i criteri riportati in allegato 1...Il mancato adeguamento dell'importo della garanzia, nei termini suddetti, è causa di decadenza dalla concessione»;

Vista la nota prot. n. 2010/28247/Giochi/SCO del 23 agosto 2010 con la quale AAMS ha fatto richiesta al concessionario, ai sensi del citato comma 3 di adeguare la garanzia in parola e con la quale, contestualmente, è stato avviato il procedimento di decadenza della concessione medesima;

Vista la nota prot. n. 2010/39322/Giochi/SCO del 26 ottobre 2010, con la quale è stato contestato alla società in questione il persistente inadempimento circa l'adeguamento della garanzia fideiussoria, ed è stato disposto il distacco del collegamento con il totalizzatore nazionale per la concessione n. 4851;

Vista la nota prot. n. 057868 del 16 novembre 2010, con la quale l'Ufficio Regionale AAMS della Campania ha comunicato al concessionario l'omesso pagamento di somme a titolo di imposta unica, quote di prelievo e canone di concessione per gli anni 2009 e 2010, e ha rappre-

sentato che in caso di mancato versamento degli importi richiesti si sarebbe proceduto ad incamerare la garanzia prestata;
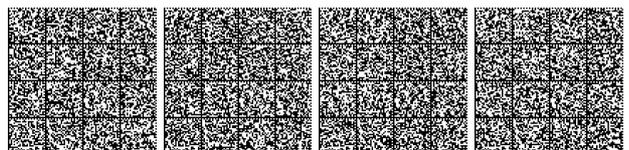
Considerato che nessun riscontro, né alcuna documentazione è pervenuta all'Amministrazione in merito alle note di cui sopra;

Vista l'ordinanza n. 684 del 24 febbraio 2011, con la quale è stata respinta l'istanza cautelare avanzata dalla società La Scommessa Flegrea s.r.l. nell'ambito del ricorso REG. RIC. 775/2011;

Dispone:

Per i motivi indicati in premessa ed ai fini della tutela dell'interesse erariale, la decadenza della concessione n. 4851 per la commercializzazione delle scommesse a totalizzatore ed a quota fissa sulle corse dei cavalli, stipulata con la società La Scommessa Flegrea s.r.l., con sede legale in via Corso Italia, 395/397 - 80010 Quarto (Napoli).

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso dinanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale, entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore: TAGLIAFERRI

11A16628

DECRETO 23 dicembre 2011.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro a 179 giorni.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SECONDA
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il Regio Decreto n. 2440 del 18 novembre 1923, concernente disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 548 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con il Regio Decreto n. 827 del 23 maggio 1924;

Visto l'art. 3 della Legge n. 20 del 14 gennaio 1994 e successive modificazioni;

Visto il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli artt. 8 e 21 della Legge n. 52 del 6 febbraio 1996; nonché gli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009, relativi agli Specialisti in titoli di Stato italiani;

Visto il D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il Decreto Legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Decreto Legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni, recante riordino della disciplina dei redditi di capitale e dei redditi diversi;

Visto il Decreto Ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato D.P.R. n.398 del 2003, con il quale sono stabiliti gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro deve attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo, prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione II del Dipartimento medesimo;

Visti, altresì, gli artt. 4 e 11 del ripetuto D.P.R. n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il Decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, e in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Visto l'art. 17 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398, relativo all'ammissibilità del servizio di riproduzione in fac-simile nella partecipazione alle aste dei titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 12 febbraio 2004 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento di titoli di Stato;

Visto il Decreto Ministeriale del 5 maggio 2004, che disciplina le procedure da adottare in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligo di versare contante o titoli per incapienza dei conti degli operatori che hanno partecipato alle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei Buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003, n.398, nonché del Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2011, citato nelle premesse, e in deroga all'art. 548 del regolamento di contabilità generale dello Stato, è disposta per il 2 gennaio 2012 l'emissione dei Buoni ordinari del Tesoro (appresso denominati BOT) a 179 giorni con scadenza 29 giugno 2012, fino al limite massimo in valore nominale di 9.000 milioni di euro.

Per la presente emissione è possibile effettuare riaperture in tranche.

Al termine della procedura di assegnazione, è altresì disposta l'emissione di un collocamento supplementare dei BOT di cui al presente decreto, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato", individuati ai sensi degli artt. 23 e 28 del Decreto n. 216 del 22 dicembre 2009 citato nelle premesse, secondo le modalità specificate ai successivi artt. 15 e 16 del presente decreto.

Art. 2.

Sono escluse automaticamente dall'asta le richieste effettuate a rendimenti inferiori al "rendimento minimo accoglibile", determinato in base alle seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal rendimento più basso, costituiscono la seconda metà dell'importo domandato;

b) si individua il rendimento minimo accoglibile, corrispondente al rendimento medio ponderato di cui al punto *a)* decurtato di 25 punti base (1 punto percentuale = 100 punti base).

In caso di esclusione ai sensi del primo comma del presente articolo, il rendimento medio ponderato di aggiudicazione si determina sottraendo dalla quantità totale offerta dall'emittente una quantità pari a quella esclusa. Le richieste escluse sono assegnate ad un rendimento pari al maggiore tra il rendimento ottenuto sottraendo 10 punti base al rendimento minimo accolto nell'asta e il rendimento minimo accoglibile.

Art. 3.

Sono escluse dall'assegnazione le richieste effettuate a rendimenti superiori di oltre 100 punti base rispetto al rendimento medio ponderato delle richieste che, ordinate partendo dal rendimento più basso, costituiscono la metà dell'ammontare complessivo di quelle pervenute. Nel caso in cui tale ammontare sia superiore alla tranche offerta, il rendimento medio ponderato viene calcolato sulla base dell'importo complessivo delle richieste, ordinate in modo crescente rispetto al rendimento e pari alla metà della tranche offerta.

Sono escluse dal calcolo del rendimento medio ponderato di cui al presente articolo le richieste escluse ai sensi dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

Espletate le operazioni di asta, con successivo decreto vengono indicati il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile - derivanti dai meccanismi di cui agli artt. 2 e 3 del presente decreto - e il rendimento medio ponderato di aggiudicazione, nonché il corrispondente prezzo medio ponderato.

In caso di emissioni di tranche successive alla prima, il decreto di cui al comma precedente riporterà altresì il prezzo medio ponderato determinato ai fini fiscali, ai sensi dell'art.17 del presente decreto.

Art. 5.

I BOT sono sottoscritti per un importo minimo di mille euro e, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, gli importi sottoscritti sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto.

La Banca d'Italia provvede a inserire in via automatica le partite dei BOT sottoscritti in asta da regolare nel servizio di compensazione e liquidazione avente a oggetto strumenti finanziari con valuta pari a quella di regolamento. L'operatore partecipante all'asta, al fine di regolare i BOT assegnati, può avvalersi di un altro intermediario da comunicare alla Banca d'Italia, in base alla normativa e alle modalità dalla stessa stabilite.

Sulla base delle assegnazioni, gli intermediari aggiudicatari accreditano i relativi importi sui conti intrattenuti con i sottoscrittori.

Art. 6.

In deroga al disposto del sopramenzionato art. 548 del Regolamento di contabilità generale dello Stato, la durata dei BOT può essere espressa in "giorni".

Il computo dei giorni ai fini della determinazione della scadenza decorre dal giorno successivo a quello del regolamento dei BOT.

Art. 7.

Possono partecipare alle aste come operatori i soggetti appresso indicati che siano abilitati allo svolgimento di almeno uno dei servizi di investimento in base all'art. 1, comma 5, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, citato nelle premesse:

a) le banche italiane comunitarie ed extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia in base all'art. 13, comma 1, dello stesso decreto legislativo;
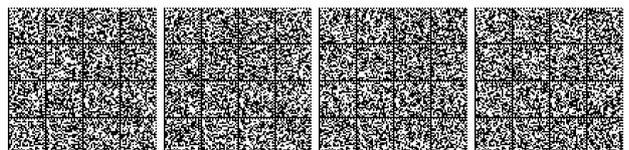
- le banche comunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di cui all'art. 16 del citato Decreto Legislativo n. 385 del 1993 senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purché risultino curati gli adempimenti previsti al comma 3 dello stesso art. 16;

- le banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto esercitino le attività di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi del citato art. 16, comma 4;

b) le società di intermediazione mobiliare e le imprese di investimento extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere *e)* e *g)* del menzionato Decreto Legislativo n. 58 del 1998, iscritte all'albo istituito presso la CONSOB, come stabilito all'art. 20, comma 1, ovvero le imprese di investimento comunitarie di cui all'art.1, comma 1, lettera f, dello stesso decreto, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto albo.

Alla Banca d'Italia, quale gerente il servizio di tesoreria provinciale dello Stato, viene affidata l'esecuzione delle operazioni.

La Banca d'Italia è autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.

Art. 8.

Le richieste di acquisto da parte degli operatori devono essere formulate in termini di rendimento. Tali rendimenti sono da considerare lordi ed espressi in regime di capitalizzazione semplice riferita all'anno di 360 giorni.

Le richieste degli operatori devono essere inviate tramite la rete nazionale interbancaria e devono contenere sia l'indicazione dell'importo dei BOT che si intende sottoscrivere sia il relativo rendimento. Non sono ammesse all'asta richieste senza indicazione del rendimento o che presentino un rendimento negativo o nullo.

I rendimenti indicati dagli operatori in sede d'asta, espressi in termini percentuali, possono variare di un millesimo di punto percentuale o multiplo di tale cifra.

L'importo di ciascuna richiesta non può essere inferiore a 1.500.000 euro di capitale nominale.

Le richieste di ciascun operatore che indichino un importo che superi, anche come somma complessiva di esse, quello offerto dal Tesoro sono prese in considerazione a partire da quella con il rendimento più basso e fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto stabilito agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Le richieste di ogni singolo operatore, da indirizzare alla Banca d'Italia, devono essere trasmesse utilizzando la rete nazionale interbancaria secondo le modalità tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

Al fine di garantire l'integrità e la riservatezza dei dati trasmessi attraverso la rete nazionale interbancaria, sono scambiate chiavi bilaterali di autenticazione e crittografia tra operatori e Banca d'Italia.

Nell'impossibilità di immettere messaggi in rete a causa di malfunzionamento delle apparecchiature, le richieste di partecipazione all'asta debbono essere inviate mediante modulo da trasmettere via telefax, secondo quanto previsto dalle convenzioni di cui all'art. 7, ultimo comma, del presente decreto.

Art. 10.

Le richieste di acquisto dovranno pervenire alla Banca d'Italia entro e non oltre le ore 11 del giorno 28 dicembre 2011. Le richieste non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Eventuali richieste sostitutive di quelle corrispondenti già pervenute vengono prese in considerazione soltanto se giunte entro il termine di cui sopra.

Le richieste non possono essere più ritirate dopo il termine suddetto.

Art. 11.

Le operazioni d'asta vengono eseguite, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, nei locali della Banca d'Italia, con l'intervento di un funzionario del Tesoro che ha funzioni di ufficiale rogante e che redige apposito verbale nel quale devono essere evidenziati, per ciascuna tranche, i rendimenti di aggiudicazione e l'ammontare dei relativi interessi, determinati dalla differenza tra 100 e i corrispondenti prezzi di aggiudicazione.

Art. 12.

Le sezioni di tesoreria dello Stato sono autorizzate a contabilizzare l'importo degli interessi in apposito unico documento riassuntivo per ciascuna tranche emessa e rilasciano - nello stesso giorno fissato per l'emissione dei BOT dal presente decreto - quietanze d'entrata per l'importo nominale emesso.

La spesa per interessi graverà sul capitolo 2215 (unità di voto 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze dell'esercizio finanziario 2012.

Art. 13.

L'assegnazione dei BOT è effettuata al rendimento rispettivamente indicato da ciascun operatore partecipante all'asta, che può presentare fino a cinque richieste ciascuna a un rendimento diverso.

Art. 14.

L'aggiudicazione dei BOT viene effettuata seguendo l'ordine crescente dei rendimenti offerti dagli operatori, fino a concorrenza dell'importo offerto, salvo quanto specificato agli artt. 2 e 3 del presente decreto.

Nel caso in cui le richieste formulate al rendimento massimo accolto non possano essere totalmente soddisfatte, si procede al riparto pro-quota.

Le richieste risultate aggiudicate vengono regolate ai prezzi corrispondenti ai rendimenti indicati dagli operatori.

Art. 15.

Ultimate le operazioni di assegnazione, ha inizio il collocamento supplementare di detti titoli semestrali riservato agli specialisti, di cui all'art. 1, per un importo di norma pari al 10% dell'ammontare nominale offerto nell'asta ordinaria, modificabile con comunicato stampa successivo alla chiusura della procedura d'asta ordinaria. Tale tranche è riservata agli operatori "specialisti in titoli di Stato" che hanno partecipato all'asta della tranche ordinaria con almeno una richiesta effettuata a un rendimento non superiore al rendimento massimo accoglibile di cui all'art. 3 del presente decreto. Questi possono partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15.30 del giorno 29 dicembre 2011.

Le offerte non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.

Il collocamento supplementare ha luogo al rendimento medio ponderato di aggiudicazione dell'asta della tranche ordinaria; eventuali richieste formulate ad un rendimento diverso vengono aggiudicate al descritto rendimento medio ponderato.

Ai fini dell'assegnazione valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli artt. 5 e 11. La richiesta di ciascuno "specialista" dovrà essere presentata secondo le modalità degli artt. 9 e 10 e deve contenere l'indicazione dell'importo dei titoli che si intende sottoscrivere.

Ciascuna richiesta non può essere inferiore ad 1.500.000 euro; eventuali richieste di importo inferiore non vengono prese in considerazione.

Ciascuna richiesta non può superare l'intero importo offerto nel collocamento supplementare; eventuali richieste di ammontare superiore sono accettate fino al limite dell'importo offerto nel collocamento supplementare stesso.

Le richieste di importo non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.

Eventuali offerte che presentino l'indicazione di titoli di scambio da versare in regolamento dei titoli in emissione non verranno prese in considerazione.

Art. 16.

L'importo spettante di diritto a ciascuno specialista nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste ordinarie dei BOT semestrali, ivi compresa quella ordinaria immediatamente precedente alla riapertura stessa, ed il totale assegnato nelle medesime aste agli stessi specialisti ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Non concorrono alla determinazione dell'importo spettante a ciascuno specialista gli importi assegnati secondo le modalità di cui all'art. 2 del presente decreto. Le richieste sono soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno specialista il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.

Qualora uno o più specialisti dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza viene assegnata agli operatori che abbiano presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. L'assegnazione verrà effettuata in base ai rapporti di cui al comma precedente.

Il regolamento dei titoli sottoscritti nel collocamento supplementare viene effettuato dagli operatori assegnatari nello stesso giorno di regolamento dei titoli assegnati nell'asta ordinaria indicato nell'art. 1, comma 1 del presente decreto.

Art. 17.

L'ammontare degli interessi derivanti dai BOT è corrisposto anticipatamente ed è determinato, ai soli fini fiscali,con riferimento al prezzo medio ponderato - espresso con arrotondamento al terzo decimale - corrispondente al rendimento medio ponderato della prima tranche.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai BOT emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239, e successive modifiche ed integrazioni e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461, e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio Centrale del Bilancio e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 dicembre 2011

Il direttore: CANNATA

11A16718

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 16 dicembre 2011.

Individuazione delle medie nazionali per classe demografica.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 259, comma 4, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, il quale dispone che le Provincie ed i Comuni che hanno deliberato il dissesto finanziario, con la presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato richiedono l'adeguamento dei contributi statali rispettivamente alla media unica nazionale e alla media della fascia demografica di appartenenza come definita con il decreto di cui all'art. 263, comma 1, laddove le risorse di parte corrente, costituite dai trasferimenti in conto al fondo ordinario e al fondo consolidato e da quella parte dei tributi locali calcolata in detrazione ai trasferimenti erariali, siano inferiori alle suddette medie;

Visto l'art. 263, comma 1, del citato testo unico, in base al quale con decreto a cadenza triennale il Ministro dell'interno individua le medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni ed unica per le Province, delle risorse di parte corrente di cui all'art. 259, comma 4;

Visto l'art. 156, comma 2, in base al quale le disposizioni del Testo unico e di altre leggi e regolamenti relative all'attribuzione di contributi erariali di qualsiasi natura, alla disciplina del dissesto finanziario ed alla disciplina dei revisori dei conti, che facciano riferimento alla popolazione, vanno interpretate, se non diversamente disciplinato, come concernenti la popolazione residente calcolata alla fine del penultimo anno precedente per le Province ed i Comuni, secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica;

Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante «Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'art. 119 della Costituzione» e, in particolare, gli articoli 2, comma 2, 11 e 21;

Visto l'art. 11, comma 1, lettera *e)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi del quale i decreti legislativi di cui all'art. 2, della medesima legge, con riguardo al finanziamento delle funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane, sono adottati, tra l'altro, secondo il principio della soppressione dei trasferimenti statali e regionali diretti al finanziamento delle spese riconducibili alle funzioni fondamentali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera *p)*, della Costituzione, come individuate dalla legislazione statale nonché delle spese relative alle altre funzioni;

Visto l'art. 21, comma 1, lettera *c)*, della citata legge 5 maggio 2009, n. 42, ai sensi del quale, in sede di prima applicazione, i decreti legislativi di cui all'art. 2 della medesima legge recano norme transitorie per gli enti locali secondo, tra l'altro, il principio della considerazione, nel processo di determinazione del fabbisogno standard, dell'esigenza di riequilibrio delle risorse in favore degli enti locali sottodotati in termini di trasferimenti erariali ai sensi della normativa vigente rispetto a quelli sovra-dotati;

Visto l'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, laddove, al fine di realizzare in forma progressiva territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare di cui ai commi 1 e 2 del medesimo decreto legislativo, è prevista l'istituzione di un Fondo sperimentale di riequilibrio, della durata di tre anni e, comunque, fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'art. 13 della citata legge n. 42 del 2009. Il Fondo è alimentato con il gettito di cui al medesimo art. 2, commi 1 e 2;

Considerato che ai fini della determinazione delle medie nazionali, per il triennio 2011-2013, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente, si debba fare riferimento ai trasferimenti relativi all'anno 2010 ed alla popolazione 2008;

Atteso che per i Comuni le risorse di parte corrente nell'anno 2010 sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dal gettito I.C.I. al 4 per mille detratto dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1994, dai maggiori o minori introiti derivanti dall'addizionale energetica, portati in riduzione od in aumento dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000 e dalla quota di gettito della compartecipazione all'IRPEF portata in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2002;

Rilevato altresì che per le Province le risorse correnti nell'anno 2010 sono costituite dal contributo ordinario, dal contributo consolidato, dall'addizionale provinciale all'imposta erariale (A.P.I.E.T.) detratta dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1996, dai gettiti dell'imposta per le assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore (R.C.A.) e dell'imposta provinciale di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli al pubblico registro automobilistico (I.E.T.) detratti dai trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 1999 e dai maggiori proventi derivanti dall'addizionale energetica portati in riduzione dei trasferimenti erariali a decorrere dall'anno 2000;

Considerato che ai fini di individuare le medie nazionali per classe demografica di appartenenza per i Comuni valgono gli aggregati di enti individuati dall'art. 3, comma 6, lettera *b)* del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, il quale dispone che i Comuni, con distinzione fra enti interamente montani ed altri, sino a 59.999 abitanti, sono suddivisi in dodici classi;

Visto il decreto n. 6627/2008 del 17 luglio 2008 con il quale sono state individuate le medie di risorse correnti per il triennio 2008-2010;

Ritenuto di provvedere all'individuazione delle medie nazionali annue, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente per il triennio 2011-2013;

Dispone:

Art. 1.

La media unica nazionale pro-capite delle risorse di parte corrente delle Province è, per il triennio 2011-2013, di euro 39,68.

Art. 2.

Le medie nazionali pro-capite delle risorse di parte corrente dei Comuni, per il triennio 2011-2013, sono le seguenti, per ciascuna fascia demografica:

Fascia Demografica	Popolazione	Montanità	Media nazionale pro-capite
1	Comuni con meno di 500 abitanti	Non montani	291,36
1 bis		Montani	382,81
2	Comuni da 500 a 999 abitanti	Non montani	244,17
2 bis		Montani	302,13
3	Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	Non montani	195,95
3 bis		Montani	249,99
4	Comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	Non montani	184,64
4 bis		Montani	222,33
5	Comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	Non montani	171,68
5 bis		Montani	206,89
6	Comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	Non montani	148,24
6 bis		Montani	181,39
7	Comuni da 10.000 a 19.999 abitanti	Non montani	158,67
7 bis		Montani	186,16
8	Comuni da 20.000 a 59.999 abitanti	Non montani	180,89
8 bis		Montani	194,88
9	Comuni da 60.000 a 99.999 abitanti		243,67
10	Comuni da 100.000 a 249.999 abitanti		255,99
11	Comuni da 250.000 a 499.999 abitanti		347,16
12	Comuni da 500.000 abitanti ed oltre		375,98

Art. 3.

Ai fini della determinazione delle medie nazionali, per il triennio 2011-2013, per classe demografica per i Comuni e unica per le Province, delle risorse di parte corrente, si fa riferimento ai trasferimenti relativi all'anno 2010 ed alla popolazione 2008.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2011

Il Ministro: CANCELLIERI

11A16649

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 7 luglio 2011.

Ammissione di progetti presentati per attività di ricerca proposte da costituende società di cui all'art. 11 del decreto n. 593 dell'8 agosto 2000. (Prot. n. 397/Ric.).

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

VISTO il Decreto-Legge 16 maggio 2008, n. 85 recante: "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244", pubblicato nella G.U. n. 114 del 16 maggio 2008, convertito con modificazioni nella legge 14 luglio 2008, n. 121 pubblicata nella G.U. n. 164 del 15 luglio 2008;

VISTO il Decreto Legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno delle ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori";

VISTO il Decreto Ministeriale 8 agosto 2000 n. 593, recante: "Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo del 27 luglio 1999, n.297" e, in particolare, l'art.11 che disciplina la concessione delle agevolazioni a progetti autonomamente presentati per attività di ricerca proposte da costituende società;

VISTO il Decreto Ministeriale n.98 del 2 maggio 2002 istitutivo della Commissione di cui al comma 9 del richiamato art.11;

VISTE le risultanze delle attività istruttorie effettuate, a fronte dei progetti pervenuti, dalla suddetta Commissione;

VISTO il parere espresso dal Comitato di cui all'art.7, comma 1, del Decreto legislativo n.297/99, nella seduta del 4 maggio 2011;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.90402 del 10 ottobre 2003, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, registrato dalla Corte dei Conti il 15 ottobre 2003 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 25 novembre 2003;

VISTO il D.M. prot. Gab/4 del 2 gennaio 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.119 del 22 maggio 2008, recante: "Adeguamento delle disposizioni del Decreto Ministeriale dell'8 agosto 2000 n. 593 alla Disciplina Comunitaria sugli Aiuti di Stato alla Ricerca, Sviluppo ed Innovazione di cui alla Comunicazione 2006/C 323/01";

VISTO il D.D. n. 560/Ric del 2 ottobre 2009 di ripartizione delle risorse del Fondo per le Agevolazioni alla Ricerca per l'anno 2007-2008;

VISTO il DPR 3 giugno 1998, n. 252 "Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia";
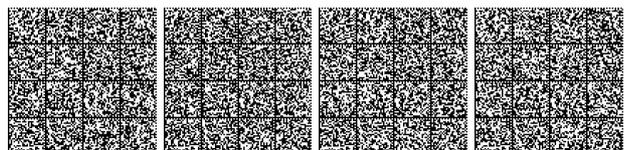
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTA la necessità di adottare, per i progetti ammissibili alla agevolazione, il relativo provvedimento ministeriale stabilendo, per ciascuno, forme, misure, modalità e condizioni delle agevolazioni stesse;

D E C R E T A

Articolo 1

I seguenti progetti di ricerca sono ammessi agli interventi previsti all'art.11 del D.M 8 agosto 2000 n.593 di cui alle premesse, nella forma, nella misura e con le modalità e le condizioni di seguito indicate:

Progetto 1/10

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Rodofo QUARTO – Alessandro SANNINO – SIRIUS BIOTECH SRL
- **Protocollo N**. 1393 del 14/04/2010
- **Progetto di Ricerca**
- **Titolo:** *Approccio farmacologico alla medicina rigenerativa mediante proteine ricombinanti"*
  - **Inizio:** 01/06/2010
    Durata Mesi: 24 mesi
- **Costituenda Società:** SIRIUS TISSUETECH SRL
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 14/04/2010

- **Costo Totale ammesso** **€ 438.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 382.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 56.000,00**
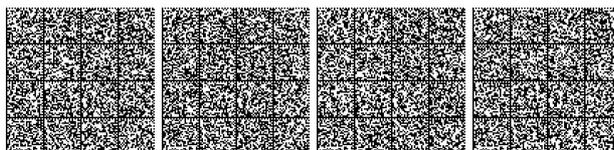
Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€ 382.000,00	€ 56.000,00	€ 438.000,00
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 382.000,00	€ 56.000,00	€ 438.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)	70%	45%
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 292.600,00

Progetto 2/10

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Francesco BERNARDI – Mirko PINOTTI – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
- **Protocollo N**. 5701 del 20/07/2010
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Piattaforma per ricerca e sviluppo di pro farmaci biotecnologici Innovativi per la cura di malattie genetiche rare*
  - **Inizio:** 03/01/2011
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** RareSplice Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 20/07/2010

- **Costo Totale ammesso** **€ 650.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 534.250,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 115.750,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€ 534.250,00	€ 115.750,00	€ 650.000,00
Non Eleggibile	€	€	€
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 534.250,00	€ 115.750,00	€ 650.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2	70%	45%
Non Eleggibile		

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 426.062,50

Progetto 3/10

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Marco VENTURA – Francesca TURRONI – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PARMA – SPUMADOR SRL
- **Protocollo** N. 7791 del 13/09/2010
- **Progetto di Ricerca**
    - **Titolo:** *Ricerca di batteri probiotici di nuova generazione*
    - **Inizio:** 01/01/2011
    - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** GENPROBIO Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 13/09/2010

- **Costo Totale ammesso** **€ 736.000,00**
    - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 660.000,00**
    - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 76.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 660.000,00	€ 76.000,00	€ 736.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 660.000,00	€ 76.000,00	€ 736.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 496.200,00

Progetto 5/10

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Lucia BANCI – Ivano BERTINI – Claudio LUCHINAT – Kathleen MCGREEVY – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE – CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO RISONANZE MAGNETICHE DI METALLOPROTEINE (CIRMMP) – FONDAZIONE LUIGI SACCONI – FOTOSINTETICA & MICROBIOLOGICA SRL
- **Protocollo N**. 8532 del 21/09/2010
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Valorizzazione della biomassa algale per la marcatura isotopica di biomolecole*
  - **Inizio:** 01/04/2011
  - **Durata Mesi**: 36 mesi
- **Costituenda Società:** BIOLABEL Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 21/09/2010

- **Costo Totale ammesso** **€ 1.572.086,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 1.551.710,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 20.376,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 1.551.710,00	€ 20.376,00	€ 1.572.086,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 1.551.710,00	€ 20.376,00	€ 1.572.086,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 516.456,90
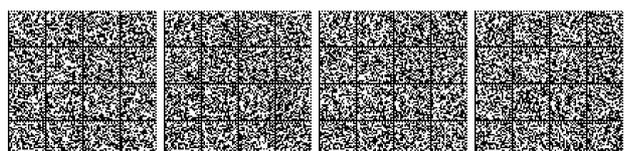
Progetto 6/10

Sezione A – Generalità del Progetto

- **Proponenti:** Maurizio BOTTA – Maurizio TADDEI – Fabrizio MANETTI – CISI Scrl – UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SIENA
- **Protocollo N**. 8701 del 06/10/2010
- **Progetto di Ricerca**
  - **Titolo:** *Sviluppo di nuovi inibitori tirosin-chinasici e di inibitori della proteina 14-3-3 per il trattamento di forme leucemiche farmaco resistenti*
  - **Inizio:** 01/01/2011
  - **Durata Mesi**: 24 mesi
- **Costituenda Società:** LEAD DISCOVERY SIENA (LDS) Srl
- **Classificazione** : PMI
- **Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla presentazione della domanda avvenuta in data:** 06/10/2010

- **Costo Totale ammesso** **€ 639.000,00**
  - **di cui Attività di Ricerca Industriale** **€ 416.000,00**
  - **di cui Attività di Sviluppo Sperimentale** **€ 223.000,00**

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale	Totale
Eleggibile lettera a)	€	€	€
Eleggibile lettera c)	€	€	€
Eleggibile Obiettivo 2	€	€	€
Non Eleggibile	€ 416.000,00	€ 223.000,00	€ 639.000,00
Extra UE	€	€	€
Totale	€ 416.000,00	€ 223.000,00	€ 639.000,00

Sezione C – Forma e Misura dell'Intervento

- **Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata**

	Ricerca Industriale	Sviluppo Sperimentale
Eleggibile lettera a)		
Eleggibile lettera c)		
Eleggibile Obiettivo 2		
Non Eleggibile	70%	45%

20%	Requisito di PMI

- **AGEVOLAZIONI TOTALI DELIBERATE:**

Contributo nella Spesa (Totale)	fino a € 391.550,00

Articolo 2

La maggiorazione prevista all'art 11, comma 14, lett. c), modificata con D. M. del 2 gennaio 2008 prot. Gab/4 comma 4 lett. a), è subordinata alla verifica, prima della stipula del contratto di finanziamento, del requisito di Piccola e Media Impresa da parte del soggetto convenzionato.

Articolo 3

I predetti interventi sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al DPR del 3 giugno 1998 n. 252.

L'esecutività del presente decreto è subordinata alla attestazione della effettiva costituzione delle società nei tre mesi successivi la data del decreto stesso.

Ai sensi del comma 17, dell'art.11, del D.M. n.593 dell'8 agosto 2000, i soggetti beneficiari della agevolazione sono tenuti a:

- impegnarsi personalmente in modo fattivo nella realizzazione del loro progetto in vista della costituzione della società sul territorio nazionale;
- assumere le disposizioni più adeguate in materia di tutela dei diritti di proprietà intellettuale: in particolare mantenere i brevetti ottenuti con i finanziamenti pubblici, e, in caso contrario, informare tempestivamente il MIUR delle proprie intenzioni;
- partecipare a manifestazioni a richiesta del MIUR e fornire allo stesso tutte le informazioni sullo sviluppo del progetto nei tre anni seguenti la fine del periodo di sostegno, attraverso relazioni annuali, al fine di permetterne la valutazione;
- indirizzare, in caso di abbandono del progetto, una informativa motivata al MIUR in cui dichiarano esplicitamente di rinunciare al sostegno finanziario ottenuto.

La durata dei progetti potrà essere maggiorata di 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto.

Articolo 4

La relativa spesa di **€ 2.122.869,40** di cui all'art.1 del presente decreto, grava sulle disponibilità del FAR per l'anno 2007-2008 di cui alle premesse:

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi competenti per le necessarie attività di controllo.

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 7 luglio 2011

Il direttore generale: AGOSTINI

Registrato alla Corte dei conti l'11 ottobre 2011

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 12, foglio n. 345

11A16646

DECRETO 14 dicembre 2011.

Ripartizione dei finanziamenti, per l'anno 2011, per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO STUDENTE, L'INTEGRAZIONE,
LA PARTECIPAZIONE E LA COMUNICAZIONE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive integrazioni e modifiche;

Visti il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive integrazioni e modifiche, concernente i criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate ed il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, con il quale sono stati approvati i modelli-tipo della dichiarazione sostitutiva e dell'attestazione, con relative istruzioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448 ed, in particolare, l'art. 27 relativo alla fornitura gratuita, totale o parziale, dei libri di testo a favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, che prevede, tra l'altro, a tali fini, un finanziamento di 200 miliardi di lire per l'anno 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320, come modificato ed integrato dal successivo dal successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 aprile 2006, n. 211, recante disposizioni di attuazione dell'art. 27 della suindicata legge 448/98;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2009, n. 17, recante disposizioni in materia di organizzazione del Ministero dell' istruzione, dell'università e della ricerca;

Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 concernente le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2011);

Vista la legge 31 dicembre 2011 n.196 (Legge di contabilità e finanza pubblica);

Vista la legge 13 dicembre 2010 n. 221 concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 21 dicembre 2010 concernente la ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2011 e per il triennio 2011-2013;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 ottobre 2011 art.1 comma 3 con il quale è stato disposto l'utilizzo, per l'anno 2011, della somma di 103 milioni di euro da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui all'art. 27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;

Visto il D.M.T. n. 90961 del 6 dicembre 2011 registrato alla Corte dei Conti in data 9 dicembre 2011 registro 11 foglio 251 con il quale sono state allocate sul capitolo di bilancio n.7243 del Ministero dell'interno, per l'anno 2011, le risorse da destinare agli interventi per assicurare la gratuità parziale dei libri di testo scolastici di cui alla legge 448/1998, art. 27, comma 1;

Visto l'art. 2 comma 109 della legge 23 dicembre 2009, n.191 che sancisce il venir meno di ogni erogazione a carico del bilancio dello Stato in favore delle Province autonome di Trento e Bolzano e di conseguenza gli importi da attribuire alle Province autonome di Trento e Bolzano indicati nella tabella annessa al presente decreto non saranno erogati:

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti di quanto indicato nelle premesse, che si intendono integralmente richiamate nel presente dispositivo, la ripartizione tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'anno scolastico 2011/2012, della somma complessiva di € 103.000.000, prevista dalle disposizioni richiamate in epigrafe, ai fini della fornitura dei libri di testo in favore degli alunni meno abbienti delle scuole dell'obbligo e secondarie superiori, per il corrente esercizio finanziario 2011, è definita secondo le unite tabelle A ed A/1, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: ZENNARO

ALLEGATO

TABELLA A - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono all'obbligo scolastico secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.494,71 per Regione -

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.494,71 (1)	Alunni (2)	Stima alunni meno abbienti (3)	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4)
	%	N.	N.	€
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	12,7	178.595	22.682	3.893.096
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,0	5.405	486	83.495
Lombardia	11,0	395.111	43.462	7.459.915
Trento	8,8	23.773	2.092	359.078
Bolzano-Bozen	8,4	24.347	2.045	351.032
Veneto	8,8	212.263	18.679	3.206.115
Friuli-Venezia Giulia	12,2	48.579	5.927	1.017.257
Liguria	14,2	61.602	8.747	1.501.431
Emilia-Romagna	7,8	176.604	13.775	2.364.380
Toscana	10,2	155.941	15.906	2.730.125
Umbria	11,5	38.599	4.439	761.897
Marche	9,4	72.470	6.812	1.169.252
Lazio	10,1	256.940	25.951	4.454.256
Abruzzo	16,5	63.403	10.461	1.795.626
Molise	27,0	16.203	4.375	750.899
Campania	21,8	354.619	77.307	13.269.073
Puglia	19,9	231.882	46.145	7.920.310
Basilicata	24,3	31.997	7.775	1.334.559
Calabria	28,1	111.591	31.357	5.382.172
Sicilia	28,6	293.228	83.863	14.394.400
Sardegna	21,4	83.080	17.779	3.051.633
ITALIA		**2.836.232**	**450.066**	**77.250.000**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2009

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2008/09

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

TABELLA A/1 - Piano di riparto dei fondi destinati alla fornitura, anche in comodato, dei libri di testo in favore degli alunni della scuola secondaria superiore secondo la distribuzione degli alunni meno abbienti stimata sulla base della percentuale delle famiglie con reddito disponibile netto (inclusi i fitti figurativi) inferiore a € 15.494,71 per Regione.

REGIONE	Famiglie con reddito inferiore a € 15.494,71 (1) %	Alunni (2) N.	Stima alunni meno abbienti (3) N.	Somme da attribuire alle Regioni e alle Province autonome (4) €
	a	b	c=b*a/100	$d=c/c_{tot}*d_{tot}$
Piemonte	12,7	85.555	10.865	1.239.014
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste	9,0	2.451	221	25.154
Lombardia	11,0	177.193	19.491	2.222.626
Trento*	8,8	11.530	1.015	115.702
Bolzano-Bozen*	8,4	9.615	808	92.099
Veneto	8,8	102.405	9.012	1.027.616
Friuli-Venezia Giulia	12,2	25.356	3.093	352.751
Liguria	14,2	29.967	4.255	485.242
Emilia-Romagna	7,8	87.087	6.793	774.596
Toscana	10,2	78.491	8.006	912.950
Umbria	11,5	20.892	2.403	273.971
Marche	9,4	39.234	3.688	420.550
Lazio	10,1	132.873	13.420	1.530.331
Abruzzo	16,5	34.221	5.646	643.878
Molise	27,0	9.528	2.573	293.354
Campania	21,8	175.303	38.216	4.357.858
Puglia	19,9	123.868	24.650	2.810.861
Basilicata	24,3	19.556	4.752	541.893
Calabria	28,1	63.999	17.984	2.050.722
Sicilia	28,6	138.885	39.721	4.529.482
Sardegna	21,4	43.001	9.202	1.049.348
ITALIA		**1.411.010**	**225.814**	**25.750.000**

(1) Istat, Indagine sulle condizioni di vita delle famiglie (EU-SILC) - anno 2009

(2) Numero alunni riferiti all'anno scolastico 2008/09

(3) Alunni che presumibilmente appartengono alla fascia delle famiglie con reddito inferiore ad € 15.493,71 (già £ 30 milioni); il numero degli alunni meno abbienti è stato calcolato rapportando il numero complessivo degli alunni interessati della regione al valore percentuale delle rispettive famiglie con reddito precitato.

(4) Somme attribuite alle regioni in proporzione al numero di alunni appartenenti alle famiglie meno abbienti

(*) Le somme spettanti in sede di riparto alle province autonome di Trento e Bolzano, per effetto delle disposizioni di cui all'art.2. comma 109, legge n.191/2009, costituiscono economie per il Bilancio dello Stato.

11A16356

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Napolitano John, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza del sig. Napolitano John nato il 25 febbraio 1967 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. n. 206/07, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente sig. Napolitano è in possesso del titolo accademico laurea in Giurisprudenza ottenuto, come attestato in data 5 luglio 1996 e della laurea in Scienze politiche, come attestato in data 20 febbraio 1996 e della laurea in Scienze internazionali e diplomatiche del 4 gennaio 2007 presso la Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato, inoltre, che l'interessato ha prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta dal certificato rilasciato dal consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze in data 14 novembre 2005;

Considerato, altresì, che l'interessato ha prodotto l'attestazione della Corte d'appello di Firenze di avere superato le prove scritte per l'esame di abilitazione alla professione forense;

Considerato che il Ministerio dell'Educacion spagnolo, con atto del 10 agosto 2010, avendo accertato il superamento degli esami previsti, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all' «Ilustre Colegio de Abogados de Lorca» dal 1° febbraio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto che il superamento della prova scritta dell'esame di stato per la professione di avvocato in Italia non possa essere valutato ai fini di una riduzione della misura compensativa, considerata la inscindibilità dell'esame di stato stesso nelle sue parti: scritto e orale;

Ritenuto in effetti che tale esame di stato costituisce un «unicum» che può essere preso in considerazione solo nella complessità del suo risultato finale, che consente di riscontrare il possesso dei requisiti minimi necessari all'esercizio della professione;

Ritenuto pertanto che ai richiedenti che abbiano superato gli scritti dell'esame di stato in Italia vada applicata la misura compensativa che prevede anche la prova scritta, oltre all'orale, considerata la sua imprescindibilità al fine di una corretta valutazione della professionalità dei richiedenti stessi.

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessata e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Ritenuto inoltre di non dare rilevanza a ulteriore documentazione relativa a corsi vari;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Considerato il conforme parere scritto del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata;

Decreta:

Al sig. Napolitano John nato il 25 febbraio 1967 a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di "abogado" quale titolo valido per l'iscrizione all' albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) Una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta della candidata: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) Unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta della candidata): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio Nazionale degli avvocati domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio Nazionale, si riunisce su convocazione del Presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16363

DECRETO 1° dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Meloni Gabriele, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Meloni Gabriele, nato il 30 luglio 1975 a Desenzano del Garda, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico Laurea in Giurisprudenza ottenuto presso l'Università di Milano-Bicocca in data 17 aprile 2008;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltro prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Monza del 15 novembre 2010;

Preso atto che l'istante ha inoltre allegato alla domanda certificazione relativa a formazione ed esperienza in Spagna e in Italia;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 31 marzo 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 7 settembre 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Il lustre col legi d'Advocats de Barcelona» dal 28 marzo 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova

scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Preso atto che non possono essere considerati rilevanti, ai fini della riduzione della prova da applicare, ulteriore certificazione;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 27 ottobre 2011;

Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella conferenza sopra citata;

Decreta:

Al sig. Meloni Gabriele, nato il 30 luglio 1975 a Desenzano del Garda, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16364

DECRETO 1° dicembre 2011.

Riconoscimento, al sig. Cimino Giovanni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Vista l'istanza di Cimino Giovanni, nato l'8 novembre 1975 a Palermo, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di cui è in possesso ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato;

Considerato che il richiedente è in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza in data 6 aprile 2005 ottenuta presso l'Università di Camerino;

Considerato che il medesimo risulta avere sostenuto gli esami richiesti dall'ordinamento spagnolo al fine dell'ottenimento del provvedimento di omologa del titolo di accademico conseguito in Italia a quello analogo spagnolo;

Considerato che l'interessato ha inoltre prodotto certificazione attestante il compimento della pratica in Italia come risulta da attestazione dell'Ordine degli avvocati di Roma del 28 giugno 2011;

Considerato che il Ministero dell'Educacion spagnolo, con atto del 28 aprile 2011, avendo accertato il superamento degli esami previsti nella risoluzione del 6 aprile 2009, ha certificato l'omologa della laurea italiana a quella corrispondente spagnola;

Considerato che ha documentato di essere iscritto all'«Ilustre colegio de Abogados» di Madrid dal 26 maggio 2011;

Considerato, inoltre, che ai sensi dell'art. 22, comma secondo, del decreto legislativo n. 206/2007, per l'accesso alla professione di avvocato il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Considerato che il suddetto decreto prevede, nell'art. 2, comma quinto, che «se il richiedente è in possesso di titolo professionale conseguito a seguito di percorso formativo analogo a quello richiesto dall'ordinamento italiano, l'esame consiste nell'unica prova orale»;

Ritenuto che il riferimento al «percorso formativo analogo» debba essere interpretato nel senso che la limitazione alla sola prova attitudinale orale debba essere applicata solo nel caso di piena corrispondenza del percorso formativo acquisito dal richiedente rispetto a quello previsto dal nostro ordinamento, attualmente basato sui tre presupposti fondamentali della laurea, del periodo di tirocinio e del superamento dell'esame di abilitazione;

Ritenuto, pertanto, che non sussistendo i presupposti per l'individuazione di una situazione di analogia di percorso formativo, si debba provvedere alla applicazione di una misura compensativa composta anche di una prova scritta ai fini di colmare la differenza sostanziale di preparazione richiesta dall'ordinamento italiano per l'esercizio della professione di avvocato rispetto a quella acquisita dall'interessato e al fine quindi del compiuto esame della capacità professionale del richiedente;

Ritenuto che non si debba attribuire rilevanza ai certificati attestanti ulteriore formazione acquisita in Italia;

Ritenuto, quindi, che si rende necessario prescrivere una prova attitudinale che consista nella redazione di un atto giudiziario oltre che in una prova orale su materie essenziali al fine dell'esercizio della professione di avvocato in Italia;

Vista le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 16 settembre 2011;

Decreta:

Al sig. Cimino Giovanni, nato l'8 novembre 1975 a Palermo, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di «Abogado» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'Albo degli avvocati.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento della seguente prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana:

a) una prova scritta consistente nella redazione di un atto giudiziario sulle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale;

b) unica prova orale su due materie, il cui svolgimento è subordinato al superamento della prova scritta: una prova su deontologia e ordinamento professionale; una prova su una tra le seguenti materie (a scelta del candidato): diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale e processuale), diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto commerciale.

Il richiedente, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto.

La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia al richiedente al recapito da questi indicato nella domanda.

La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

Roma, 1° dicembre 2011

Il direttore generale: SARAGNANO

11A16365

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 7 ottobre 2011.

Ripartizione del Fondo per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2009.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto la legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 805, 806 e 807 che istituisce un fondo pari a 60,5 milioni di euro per il triennio 2007-2008-2009 da assegnare alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale e che prevede che le suddette risorse vengano assegnate con decreto del Ministro della salute, su proposta del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza in condizioni di appropriatezza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, di cui all'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Vista la legge 24 dicembre 2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) all'art. 2 co. 374 che ha riconfermato, per gli anni 2008 e 2009, lo stanziamento di 60,5 milioni di euro per il cofinanziamento dei progetti attuativi in materia di "Sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute", "Malattie rare", "Implementazione delle reti delle unità spinali e delle strutture per pazienti gravi cerebro-

lesi", "Attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro", "Promozione di attività di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari" "Attuazione del documento programmatico "Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari";

Vista l'Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 febbraio 2009 (Rep. Atti 32/CSR), ai sensi dell'art. 115, comma 1, lettera *a)* del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sulla proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di deliberazione CIPE relativa all'assegnazione alle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34-*bis*, della legge 23 dicembre n. 662, alla realizzazione degli obiettivi di Piano Sanitario Nazionale per l'anno 2009;

Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Rep. Atti 57/CSR) sulle linee progettuali per l'utilizzo da parte delle Regioni delle risorse vincolate, ai sensi dell'art. 1, commi 34 e 34bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la realizzazione degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale per l'anno 2009;

Visto il decreto del Viceministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 14 ottobre 2009 "Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale e Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano - Anno 2009";

Considerato che, nella seduta del 5 luglio 2011, l'Ufficio II e l'Ufficio V della Direzione generale della programmazione sanitaria, dei livelli di assistenza e dei principi etici di sistema del Ministero della salute responsabili dell'attività istruttoria rispettivamente per la linea di attività malattie rare e per le rimanenti linee progettuali sopra identificate, hanno illustrato al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza la metodologia di valutazione adottata per l'analisi e gli strumenti utilizzati per la valutazione di ogni singolo progetto regionale e, sulla base di questi, hanno presentato una proposta di ripartizione delle somme disponibili ai fini dell'accesso al cofinanziamento per l'anno 2009;

Considerato altresì che in tale seduta si è ritenuto necessario procedere alla comunicazione degli esiti istruttori e della proposta di riparto presentata a tutte le Regioni;

Considerato che nella successiva seduta del 2 agosto 2011, sulla base delle osservazioni formulate da alcune Regioni, si è pervenuti ad una rimodulazione della proposta di riparto che è stata approvata ed è riportata nella tabella allegata, parte integrante del presente atto (allegato 1);

Acquisita l'Intesa della Conferenza Stato Regioni nella seduta del 22 settembre 2011;

Decreta:

Art. 1.

Il fondo di 60,5 milioni di euro da assegnare, per l'anno 2009, alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano per il cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano Sanitario Nazionale è ripartito secondo quanto riportato nella tabella allegata che forma parte integrante del presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

La materiale erogazione delle risorse è subordinata all'adempimento, da parte delle Regioni e delle Province Autonome, di quanto di seguito prescritto nel termine di trenta giorni dell'entrata in vigore del presente decreto:

a) adozione formale, da parte delle singole Regioni, dei progetti con Delibera: della Giunta Regionale, se non già avvenuta.

b) nei confronti delle Province autonome di Trento e Bolzano si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 della legge 30.11.1989, n. 386.

Art. 3.

All'erogazione dei fondi si provvederà con singoli decreti dirigenziali da emanarsi previa verifica degli adempimenti richiesti a valere sul capitolo di spesa n. 2412 in c/residui 2009.

Il presente decreto, trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 7 ottobre 2011

Il Ministro: FAZIO

Registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 2011

Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 9

ALLEGATO

PROPOSTA DI RIPARTIZIONE DEL FONDO PER IL COFINANZIAMENTO DEI PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE
ANNO 2009

	CASA DELLA SALUTE	MALATTIE RARE	RETE UNITA SPINALI E STRUTTURE CEREBROLESI	SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	INTEGRAZIONE TRA D.S.M. E O.P.G.	GUADAGNARE SALUTE
Piemonte	3.307.887	480.000	0	0	0	0
Lombardia	3.129.452	480.000	692.642	1.438.000	1.293.759	1.228.752
Liguria	1.531.429	442.000	1.467.411	275.000	250.405	0
P.A.Bolzano	0	135.000	0	0	41.734	61.438
P. A . Trento	167.145	125.000	316.636	200.000	83.468	165.409
Veneto	2.625.307	325.000	0	1.024.900	607.482	179.587
E. Romagna	2.625.307	306.000	0	1.905.562	584.278	1.134.233
Toscana	1.292.964	420.000	841.065	294.000	396.474	496.227
Umbria	1.177.363	179.027	0	229.837	41.734	108.620
Marche	5.250.613	218.450	1.088.437	400.000	125.203	226.846
Lazio	1.126.334	0	0	700.000	584.278	0
Abruzzo	2.884.320	0	0	0	0	0
Molise	568.816	153.000	0	80.000	0	75.616
Campania	0	270.000	0	0	417.341	283.558
Puglia	875.102	357.500	1.978.977	1.000.000	292.139	283.558
Basilicata	1.750.205	260.000	0	300.000	41.734	567.117
Calabria	0	255.000	0	300.000	0	189.039
Sicilia	2.187.756	260.000	0	0	83.468	0
Sardegna	0	318.750	467.533	0	156.503	0
TOTALE	30.500.000	4.984.727	6.852.701	8.147.299	5.000.000	5.000.000

11A16359
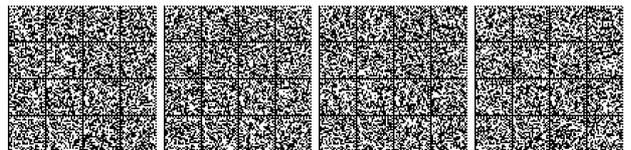
DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Baciu Melania Todarcea, di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

Vista l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora Todarcea Melania nata a Sibiu (Romania) il giorno 1° aprile 1980, chiede il riconoscimento del titolo professionale di Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Baciu;

Visto l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 1° marzo 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica» conseguito in Romania presso il Liceo Teoretico «Constantin Noica» di Sibiu nell'anno 2010, dalla signora Baciu Melania, nata a Sibiu (Romania) il 1° aprile 1980, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La signora Baciu Melania coniugata Todarcea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16159

DECRETO 30 novembre 2011.

Riconoscimento, alla sig.ra Cazacu Sandu Ramona , di titolo di studio estero abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE
DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'art. 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

Visto, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

Vista l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra Sandu Ramona, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di «Asistent Medical Generalist» conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;
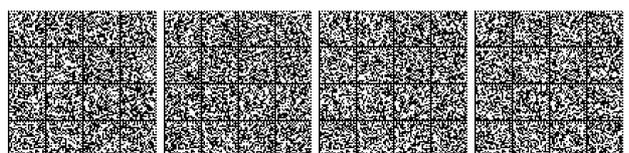
Rilevato che l'interessata ha conseguito il predetto titolo con il cognome da nubile Cazacu;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Accertata la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

Rilevata la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

Accertata, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

Ritenuto che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il titolo di «Asistent Medical Generalist», conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria «Carol Davila» di Bucarest nell'anno 1999 dalla sig.ra Cazacu Ramona, nata a Horezu (Romania) il 27 maggio 1978, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2.

La sig.ra Cazacu Ramona coniugata Sandu è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2011

Il direttore generale: LEONARDI

11A16160

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 3 agosto 2011.

Determinazione, per l'anno 2010, della misura massima percentuale della retribuzione di secondo livello oggetto dello sgravio contributivo previsto dall'art. 1, comma 67, della legge n. 247/2007.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che, per il triennio 2008-2010, istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, un Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello con dotazione finanziaria pari a 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2008 al 2010;

Visto il terzo periodo della citata disposizione che prevede la concessione, in via sperimentale per il triennio 2008-2010 e nel limite delle risorse del predetto Fondo, a domanda delle imprese, uno sgravio contributivo, nella misura e secondo la ripartizione di cui alle lettere *a) b)* e *c)* della disposizione medesima, relativo alla quota di retribuzione imponibile di cui all'art. 12, terzo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, delle quali siano incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati;

Visto, in particolare, il comma 68 del citato art. 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità di attuazione del precedente comma 67 anche con riferimento all'individuazione dei criteri sulla base dei quali debba essere concessa, nel rigoroso rispetto dei limiti finanziari previsti, l'ammissione al predetto beneficio contributivo, e con particolare riguardo al monitoraggio dell'attuazione, al controllo del flusso di erogazioni e al rispetto dei tetti di spesa, prevedendo, a tal fine, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, l'istituzione di uno specifico Osservatorio;

Visto il «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 che, nella parte relativa all'incentivazione della contrattazione di secondo livello, indica criteri di ripartizione delle risorse finanziarie tra contrattazione aziendale e contrattazione territoriale;

Visti i decreti ministeriale 7 maggio 2008 e 17 dicembre 2009, che hanno disciplinato, rispettivamente, la concessione dello sgravio con riferimento agli anni 2008 e 2009;

Visto l'accordo quadro sulla riforma degli assetti contrattuali — sottoscritto presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 22 gennaio 2009 — che, al punto 9, prevede che vengano incrementate, rese strutturali, certe e facilmente accessibili tutte le misure volte ad incentivare, in termini di riduzione di tasse e contributi, la contrattazione di secondo livello;

Considerata l'opportunità di avvalersi dei predetti criteri;

Ravvisata l'esigenza che, ai fini dell'ammissione al beneficio contributivo di cui al comma 67 dell'art. 1 della citata legge n. 247 del 2007, i contratti territoriali debbano determinare criteri di misurazione e valutazione economica della produttività, qualità e altri elementi di competitività, sulla base di indicatori assunti a livello territoriale con riferimento alla specificità di tutte le imprese del settore;

Considerato che, fermi restando i vigenti criteri assunti dai contratti aziendali e territoriali come indicatori dell'andamento economico delle imprese e dei suoi risultati, occorre pervenire all'elaborazione di nuovi omogenei criteri di riferimento in materia, onde renderli coerenti con gli obiettivi definiti nel menzionato protocollo del 23 luglio 2007;

Ravvisata la necessità di determinare, nell'ambito del periodo di sperimentazione previsto ai sensi del citato art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, per l'anno 2010, la misura della quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, sulla quale è concesso lo sgravio per tale anno;

Visto l'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, che individua i redditi da lavoro dipendente soggetti a contribuzione previdenziale ed assistenziale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, che individua la retribuzione minima da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale;

Visto l'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che subordina la concessione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte del datore di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi

1. Le risorse del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'art. 1, comma 67, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono ripartite nella misura del 62,5 per cento per la contrattazione aziendale e del 37,5 per cento per la contrattazione territoriale. Fermo restando il limite complessivo annuo di 650 milioni di euro, in caso di mancato utilizzo dell'intera percentuale attribuita a ciascuna delle predette tipologie di contrattazione la percentuale residua è attribuita all'altra tipologia.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Per l'anno 2010, sulla retribuzione imponibile di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, è concesso, con effetto dal 1° gennaio dello stesso anno, ai datori di lavoro, nel rispetto dei limiti finanziari annui previsti a carico del Fondo di cui all'art. 1 e secondo la procedura di cui agli articoli 3 e 4, uno sgravio contributivo sulla quota costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, nella misura del 2,25 per cento della retribuzione contrattuale percepita e conformemente a quanto previsto dalla ripartizione di cui all'art. 1, comma 67, lettere *b)* e *c)* della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

2. Entro il 30 ottobre dell'anno 2011, sulla base dei risultati del monitoraggio effettuato dall'INPS, con apposita conferenza dei servizi tra le amministrazioni interessate, indetta ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, può essere rideterminata, per l'anno 2010, la misura del limite massimo della retribuzione contrattuale percepita di cui al comma 1, fermo restando quanto stabilito dall'art. 1, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

3. Ai fini della fruizione dello sgravio contributivo di cui al comma 1, i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello devono:

a) essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, qualora il deposito non sia già avvenuto, a cura dei medesimi datori di lavoro o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) prevedere erogazioni:

1) incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;

2) correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

È condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei parametri di cui alla lettera *b)*.

4. Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

5. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1 non è concesso quando risulti che ai dipendenti sono stati attribuiti, nell'anno solare di riferimento, trattamenti economici e normativi non conformi a quanto previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

6. La concessione dello sgravio contributivo di cui al comma 1 è subordinata al rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

7. I datori di lavoro che hanno indebitamente beneficiato dello sgravio contributivo di cui al comma 1, sono tenuti al versamento dei contributi dovuti nonché al pagamento delle sanzioni civili previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia. Resta salva l'eventuale responsabilità penale ove il fatto costituisca reato.

8. Sono escluse dall'applicazione dello sgravio di cui al comma 1 le pubbliche amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, rappresentate negozialmente dall'ARAN in sede di contrattazione collettiva relativa ai comparti del pubblico impiego;

9. Per le imprese di somministrazione lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, si fa riferimento, ai fini del beneficio dello sgravio di cui al comma 1, alla contrattazione di secondo livello sottoscritta dall'impresa utilizzatrice o dalle organizzazioni cui essa aderisce.

Art. 3.

Procedure

1. Ai fini dell'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, i datori di lavoro, anche per il tramite dei soggetti di cui all'art. 1, commi 1 e 4 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, inoltrano, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto ed esclusivamente in via telematica, apposita domanda all'INPS, anche con riferimento ai lavoratori iscritti ad altri enti previdenziali, secondo le indicazioni fornite dall'Istituto medesimo.

La domanda deve contenere:

a) i dati identificativi dell'azienda;

b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale, territoriale, ovvero di secondo livello;

c) la data di avvenuto deposito del contratto di cui alla lettera *b)* presso la Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

d) l'importo annuo complessivo delle erogazioni ammesse allo sgravio entro il limite massimo individuale di cui all'art. 2, commi 1 e 2, della retribuzione imponibile, come individuata al successivo comma 2, e il numero dei lavoratori beneficiari;

e) l'ammontare dello sgravio sui contributi previdenziali e assistenziali, dovuti dal datore di lavoro, entro il limite massimo di 25 punti della percentuale a suo carico;

f) l'ammontare dello sgravio in misura pari ai contributi previdenziali e assistenziali dovuti dal lavoratore;

g) l'indicazione dell'Ente previdenziale al quale sono versati i contributi pensionistici.

2. Ai fini della determinazione del limite massimo di cui all'art. 2, comma 1, la retribuzione contrattuale da prendere a riferimento è quella disciplinata dall'art. 1, comma 1, della legge n. 389 del 1989, comprensiva delle erogazioni di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto, con riferimento alle componenti imponibili di cui all'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797 e successive modificazioni.

Art. 4.

Modalità di ammissione

1. L'ammissione allo sgravio di cui all'art. 2, comma 1, avviene a decorrere dal 60° giorno successivo a quello fissato dall'INPS quale termine unico per la trasmissione delle istanze.

2. A tal fine, l'Istituto attribuisce a ciascuna domanda un numero di protocollo informatico.

3. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, l'INPS, ferma restando l'ammissione di tutte le domande trasmesse, provvede all'eventuale riduzione delle somme richieste da ciascuna azienda e lavoratore, in misura percentuale pari al rapporto tra la quota complessiva eccedente il predetto limite di spesa e il limite di spesa medesimo, dandone tempestiva comunicazione ai richiedenti.

L'INPS provvede altresì a comunicare le risultanze della procedura di cui al presente articolo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 5.

Norme finali

1. Con successivo decreto interministeriale, è definita la composizione e sono disciplinate le funzioni dell'Osservatorio istituito, ai sensi dell'art. 1, comma 68, della legge n. 247 del 2007, ai fini del monitoraggio e della verifica di coerenza dell'attuazione del citato comma 67 con gli obiettivi definiti nel «Protocollo su previdenza, lavoro e competitività per l'equità e la crescita sostenibili» del 23 luglio 2007 e della elaborazione di nuovi e omogenei parametri di misurazione e valutazione dell'andamento economico delle imprese.

2. Dall'attività dell'Osservatorio di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 agosto 2011

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
SACCONI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 7 dicembre 2011
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 14, foglio n. 191

11A16432

DECRETO 30 novembre 2011.

Sostituzione di un componente presso il Comitato provinciale INPS di Milano.

IL DIRETTORE TERRITORIALE DEL LAVORO
DI MILANO

Visto il proprio decreto n. 12 del 15 marzo 2011 con il quale è stato ricostituito presso la sede provinciale dell'I.N.P.S. di Milano il Comitato Provinciale dell'Istituto di cui all'art. 44 della legge 9 marzo 1989 n. 88 per il quadriennio 2011-2015;

Considerato che di detto organo collegiale è componente il sig. Claudio Salluzzo in rappresentanza della Confcommercio;

Vista la nota del 24 novembre 2011 della Confcommercio con la quale viene designata la dr.ssa Alessandra Setti quale componente del suddetto Comitato in sostituzione del sig. Claudio Salluzzo;

Ritenuto di dover procedere alla sostituzione;

Decreta:

La dr.ssa Alessandra Setti componente, in rappresentanza dei datori di lavoro, in seno al Comitato Provinciale I.N.P.S. di Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sul Bollettino ufficiale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Milano, 30 novembre 2011

Il direttore territoriale: WEBER

11A16358

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 15 dicembre 2011.

Rettifica al decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio in data 19 luglio 2002, relativo a beni immobili di proprietà dello Stato.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del Demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo all'INAIL dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso istituto con elenchi trasmessi con nota prot. n. 43/usc./2004 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 20007 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 23 maggio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 28 maggio 2007 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 51438 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 21 dicembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Visto il decreto n. 24127 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 18 luglio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004;

Vista la nota prot. n. 2011/1266INT/DAO-PP del 18 novembre 2011, con la quale la Direzione Area operativa dell'Agenzia del Demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 41901 del 20 dicembre 2004, relativamente all'esatta identificazione catastale e alla corretta indicazione dell'indirizzo di un immobile individuato nel medesimo decreto;
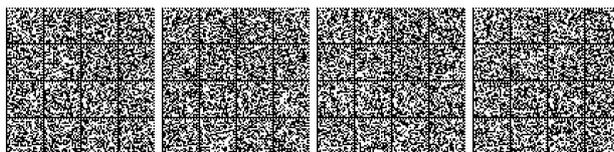
Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato nell'allegato A del decreto n. 41901 emanato dal direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 29 dicembre 2004, pag. 83 e 84, come sito in Roma alla piazza Cinque Giornate n. 3, partita catastale 62368, foglio 405, mappale n. 18, subalterni 008, 3, 007, 006, 005, 004, 002, 001, 003, 3, 3, 4, 8, 1, 1, 6, 4 e mappale n. 154, subalterni 005, 008, 007, 003, 004, sono:

Regione	Provincia	Comune	Indirizzo	N. civico	Tipo catasto	Foglio	Particella	Subalterno
Lazio	Roma	Roma	piazza delle Cinque Giornate Lungotevere Michelangelo	3-4 10	CF	405 405	18 154	501 1, 2, 3, 4, 5

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'Ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore: SCALERA

11A16430

DECRETO 15 dicembre 2011.

Rettifica al decreto del direttore dell'Agenzia del Demanio in data 20 dicembre 2004, relativo a beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DEL DEMANIO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare» convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 1 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 che al fine di procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato, anche in funzione della formulazione del conto generale del patrimonio, demanda all'Agenzia del demanio l'individuazione, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso gli archivi e gli uffici pubblici, dei singoli beni distinguendo tra beni demaniali e beni facenti parte del patrimonio indisponibile e disponibile;

Visto il decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002 pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, con il quale è stata dichiarata la proprietà in capo allo Stato dei beni immobili compresi nell'allegato A al decreto medesimo;

Visto il decreto n. 35366 del 30 novembre 2006 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 6 dicembre 2006, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 29063 del 19 luglio 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 31 luglio 2007, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 51439 del 21 dicembre 2007 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 2008, con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 4069 del 29 gennaio 2009 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 5 febbraio 2009, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto n. 24123 del 18 luglio 2011 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 2011, con il quale sono state apportate modifiche all'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Vista la nota prot. n. 2011/1266INT/DAO-PP del 18 novembre 2011 con la quale la Direzione Area Operativa dell'Agenzia del demanio, a seguito di ulteriori accertamenti dalla stessa effettuati in ragione delle proprie competenze d'ufficio, ha richiesto di procedere alla rettifica dell'allegato A del decreto n. 25933 del 19 luglio 2002, relativamente all'esatta e completa identificazione catastale, nonché alla corretta indicazione dell'indirizzo di alcuni immobili individuati nel medesimo decreto;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A al decreto n. 25933 del 19 luglio 2002;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni apportate dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173;

Decreta:

Art. 1.

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Imperia, Piani di Imperia via Littardi, NCEU, foglio 3, particella 571, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 267, sono i seguenti:

Codice scheda	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**n. civico**	**Cap**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**
IMB067001	Liguria	Imperia	Imperia	Via Tommaso Littardi Via Maurizio Caprile	97 snc		CF Sezione PIA	3	571

L'esatta e completa identificazione catastale e l'esatto indirizzo dell'immobile individuato come sito in Maslianico (Como), via XX Settembre n. 76, NCEU, foglio 3, particella 629, particella 910, sub 1,2,3,4,5 e particella 912, all'allegato A del decreto n. 25933 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 luglio 2002, pubblicato nel supplemento ordinario n. 163 alla *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 2002, n. 183, pag. 303, sono i seguenti:

Codice scheda	**Regione**	**Provincia**	**Comune**	**Indirizzo**	**n. civico**	**Cap**	**Tipo catasto**	**Foglio**	**Particella**	**Subalterno**
COB002501	Lombardia	Como	Maslianico	Via XX Settembre Strada Provinciale 16 Brogeda	77, 79 snc		CF	3 3	629 910	 1,2,3,4,5

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2011

Il direttore: SCALERA

11A16431

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 14 dicembre 2011.

Riclassificazione del medicinale Venlafaxina Krka (venlafaxina) ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determinazione n. 2789/2011).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 254 del 31 ottobre 2009;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE;

Vista la delibera CIPE del 1° febbraio 2001;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note *CUF)*», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 227 del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»;

Visto il decreto con il quale la società KRKA D.D. Novo Mesto è stata autorizzata all'immissione in commercio del medicinale VENLAFAXINA KRKA;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la riclassificazione della confezione da 37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico scientifica dell'11 ottobre 2011;

Vista la deliberazione n. 23 del 9 novembre 2011 del consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del direttore generale;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale VENLAFAXINA KRKA (venlafaxina) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue:

confezione «37,5 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 28 capsule in blister AL/PVC/PVDC;

AIC n. 038499048 (in base 10) 14QWR8 (in base 32);

classe di rimborsabilità A;

prezzo ex factory (IVA esclusa) € 3,54;

prezzo al pubblico (IVA inclusa) € 6,64.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale VENLAFAXINA KRKA (venlafaxina) è la seguente:

medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 14 dicembre 2011

Il direttore generale: PANI

11A16435

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 5 maggio 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001).Convenzione fra la società autostradale Bre. Be.Mi. e C.A.L. S.p.a.: parere su secondo atto aggiuntivo. (Deliberazione n. 4/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001, n. 443 (c.d. "legge obiettivo"), che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001, prevedendo in particolare che le opere medesime siano comprese in Intese generali quadro tra il Governo ed ogni singola Regione o Provincia autonoma al fine del congiunto coordinamento e della realizzazione degli interventi;

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e s.m.i. e visti in particolare:

- la parte II, titolo III, capo IV, concernente "Lavori relativi a infrastrutture strategiche insediamenti produttivi";

- l'art. 256, che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, recante "Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale", come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che all'art. 1, comma 979, ha previsto che le funzioni ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore per la realizzazione dell'autostrada diretta Brescia - Bergamo - Milano e di altre due autostrade lombarde venissero trasferiti da ANAS S.p.A. ad un soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e passivi inerenti alla realizzazione di dette infrastrutture e da costituire in forma societaria e partecipata dalla stessa ANAS S.p.A. e dalla Regione Lombardia o da soggetto da essa interamente partecipato;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) che all'art. 2, comma 264 e ss, autorizza la Cassa depositi e prestiti a costituire, presso la gestione separata, un apposito fondo, denominato Fondo di garanzia per le opere pubbliche (FGOP) al fine di ridurre le contribuzioni pubbliche a fondo perduto mediante la prestazione di garanzie, in favore dei soggetti pubblici o privati coinvolti nella realizzazione o nella gestione delle opere, volte ad assicurare il mantenimento del relativo equilibrio economico-finanziario;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del più volte richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che riporta all'allegato 1 - nell'ambito del "Sistema plurimodale padano", tra i sistemi stradali ed autostradali - la infrastruttura denominata "Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano e Passante di Mestre" con un costo di 2.737,222 milioni di euro e che all'allegato 2, nella parte relativa alla Regione Lombardia, tra i "Corridoi autostradali e stradali" include il "Collegamento autostradale Brescia, Bergamo e Milano (Bre.Be.Mi)";

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel 1° Programma delle infrastrutture strategiche;

Vista la delibera 5 dicembre 2003, n. 120 (*G.U.* n. 263/2005), con la quale questo Comitato ha approvato, con le prescrizioni e raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il progetto preliminare della "linea AV/AC Milano-Verona";

Vista la delibera 29 luglio 2005, n. 93 (*G.U.* n. 263/2005), con la quale questo Comitato, rilevato che l'Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano è incluso nell'Intesa generale quadro stipulata tra il Governo e la Regione Lombardia l'11 aprile 2003, ha:

- approvato, con prescrizioni, il progetto preliminare del collegamento autostradale di connessione tra le città di Brescia, Bergamo e Milano, fissando in 1.580 milioni di euro il limite di spesa dell'intervento;

- preso atto che il Soggetto aggiudicatore dell'intervento era l'ANAS, costituita in società per azioni a norma del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito nella legge 8 agosto 2002, n. 178;

- preso atto altresì che l'A.TI. Brebemi S.p.A. ed altri, a seguito di apposita gara, è risultata aggiudicataria della concessione dì costruzione ed esercizio del collegamento autostradale tra Brescia, Bergamo e Milano e che la relativa convenzione è stata stipulata con ANAS S.p.A. il 24 luglio 2003 ed approvata con decreto interministeriale del 16 ottobre 2003;

- demandato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di sottoporre a questo Comitato, d'intesa con la Regione Lombardia, una relazione istruttoria in ordine ai sovraccosti registrati rispetto al costo dell'opera evidenziato nella nota ANAS del 3 maggio 2004 e connessi all'affiancamento alla citata linea ferroviaria AV/AC Mi-

lano - Verona, alle prescrizioni della Commissione Speciale VIA e della citata Regione ed ai maggiori oneri derivanti da aggiornamenti normativi e dei costi di materiali di costruzione;

Vista la delibera 20 dicembre 2005, n. 142 (*G.U.* n. 166/2006), con la quale questo Comitato ha:

- preso atto dei contenuti della relazione sui "sovraccosti", predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con la Regione Lombardia in esito al mandato conferito con la citata delibera n. 93/2005, quantificando in euro 1.235.170.000 il costo complessivo dell'opera - inclusivo di detti sovraccosti, ma al netto dei ribassi d'asta applicati, nella misura originariamente stimata, anche sul costo dei lavori aggiuntivi - e confermando comunque in euro 1.580.000.000 il "limite di spesa" dell'intervento;

- disposto che ANAS S.p.A. redigesse un piano economico-finanziario nel quale individuare, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente in materia, le misure atte a fronteggiare il maggior costo dell'intervento, prevedendo che il citato Ministero sottoponesse a questo Comitato stesso le linee generali del predetto piano prima dell'approvazione del medesimo, da effettuare con le procedure di rito;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006 S.O.), con la quale questo Comitato, nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, ha confermato - nell'articolazione del "Sistema plurimodale padano" - l'"Asse autostradale medio padano Brescia, Bergamo e Milano";

Vista la delibera 15 giugno 2007, n. 39 (*G.U.* n. 197/2007), che detta criteri in materia di regolazione economica del settore autostradale;

Considerato che in data 19 febbraio 2007 è stata costituita - ai sensi del citato art. 1, comma 979, della legge n. 296/2006 - la "Concessioni Autostrade Lombarde S.p.A." (CAL S.p.A.);

Considerato che con delibera 4 ottobre 2007, n. 109 (*G.U.* n. 256/2007), questo Comitato ha preso atto dei contenuti dello schema di "Convenzione unica" tra CAL S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A. - predisposto ai sensi dell'art. 2, commi 82 e seguenti, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito nella legge 24 novembre 2006, n. 286, e s.m.i - ed ha espresso valutazione positiva sullo schema stesso, formulando alcune prescrizioni da recepire nella stesura definitiva della convenzione;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 23 gennaio 2008 e registrato alla Corte dei Conti in data 31 gennaio 2008, è stata approvata la "Convenzione unica" tra CAL S.p.A. e la Società di progetto Brebemi S.p.A.; convenzione che, al punto 11.3, prevede, tra l'altro, che il piano economico-finanziario sia aggiornato in sede di approvazione del progetto definitivo;

Considerato che con delibera 26 giugno 2009, n. 42 (*G.U.* n. 185/2009), questo Comitato ha, tra l'altro:

- approvato, con prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dell'intervento "Collegamento autostradale di connessione tra le Città di Brescia, Bergamo e Milano" con il nuovo limite di spesa pari a euro 1.611.300.250;

- richiesto, al punto 2.1., che C.A.L. S.p.A. e il concessionario provvedano alla stipula di apposito atto aggiuntivo alla "Convenzione unica" precedentemente citata, da approvare nelle forme di rito, per adottare il nuovo piano economico-finanziario che sostituisca quello allegato alla citata "Convenzione unica";

- precisato che il nuovo piano, soprattutto in presenza di eventi che incidano positivamente sui contenuti del piano stesso, può recare scostamenti, in termini di livelli tariffari e di "valore di subentro", rispetto al piano allegato al progetto definitivo e senza superare i valori da quest'ultimo definiti, che sono quindi da considerare valori massimi, fermo restando le indicazioni della delibera n. 109/2007 sui valori del parametro X per i periodi regolatori successivi al primo e rilevanti ai fini dell'adeguamento annuale;

- previsto, altresì, che lo schema di atto aggiuntivo gli venga trasmesso, per un preventivo parere, qualora il nuovo piano presenti modifiche rispetto a quello valutato nella stessa seduta ovvero nell'ipotesi che l'atto aggiuntivo tratti punti ulteriori rispetto all'adozione del piano;

- invitato il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad informare il Comitato stesso in merito all'attivazione del Fondo di Garanzia sulle Opere Pubbliche ("F.G.O.P.") tenendo conto che l'eventuale mancata o diversa prestazione della garanzia di cui al medesimo Fondo comporta l'attivazione della procedura di cui al punto 11.8 della convenzione vigente;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 21 luglio 2010 n. 31658, nell'inviare il citato atto aggiuntivo ha, altresì, trasmesso una nota di C.A.L. S.p.A del 20 luglio 2010 con cui il concedente dichiara: *a)* il venire meno della necessità di prestazione della garanzia a valere sul F.G.O.P; *b)* la sostanziale invarianza dei principali elementi del piano economico-finanziario, con particolare riferimento ai livelli tariffari e al valore di subentro, di cui al piano economico-finanziario allegato al progetto definitivo; *c)* l'invarianza del valore residuo dell'infrastruttura e l'aderenza al valore di mercato;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con nota del 21 luglio 2010 n. 31658, ha richiesto l'iscrizione all'ordine del giorno del Comitato di una presa d'atto del venire meno della garanzia dello F.G.O.P e della invarianza dei principali elementi del piano economico finanziario, con particolare riferimento ai livelli tariffari e al valore di subentro, previo parere dell'Unità tecnica finanza di progetto;

Considerato che l'Unità tecnica finanza di progetto, nell'esprimere il proprio parere - con nota 21 luglio 2010 DIPE, n. 3284 P - ha ritenuto necessario che concedente e

concessionario attestino che la mancata attivazione della citata garanzia conserva inalterato, oltre ai livelli tariffari e al valore di subentro, anche il costo complessivo del debito;

Considerato che con delibera 22 luglio 2010, n. 72 (*G.U.* n. 10/2011), questo Comitato ha preso atto dei contenuti della citata nota di C.A.L. S.p.A. e delle valutazioni fornite dall'Unità tecnica finanza di progetto, invitando il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad acquisire l'attestazione da parte di C.A.L. S.p.A. e del concessionario circa l'invarianza del costo del debito, nel caso sia già intervenuta la sottoscrizione del contratto di finanziamento da parte del concessionario stesso, ovvero l'attestazione circa il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario della concessione ai sensi e per gli effetti dell'art. 143 del decreto legislativo n. 163/2006, in linea con i valori del piano economico-finanziario già esaminato dall'Unità tecnica finanza di progetto nel rispetto dei valori massimi di cui al punto 2.1. della citata delibera n. 42/2009;

Considerato che, con nota in data 1° ottobre 2010, la CAL S.p.A. ha reso l'attestazione richiesta da questo Comitato con la citata delibera n. 72/2010 che dichiara, in particolare, che l'equilibrio economico finanziario è assicurato da: *a)* l'incremento dei flussi di traffico, attesi in conseguenza della realizzazione, nel rispetto del quadro economico approvato da questo Comitato, della terza corsia anche nel tratto compreso tra il raccordo Ospitaletto - Montichiari e lo svincolo di Treviglio Est - Caravaggio, come previsto dalla raccomandazione n. 17 all'Allegato n. 1 della delibera n. 42/2009; *b)* l'assunzione di un nuovo valore previsionale del parametro X per ciascuno dei periodi regolatori;

Considerato che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 8 ottobre 2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 11 novembre 2010, è stato approvato l'Atto aggiuntivo n. 1, sottoscritto in data 7 settembre 2009, come integrato con atto del 4 giugno 2010, alla Convenzione unica, atto con il quale il Piano economico-finanziario allegato a detta convenzione è stato sostituito con il Piano inviato a corredo del progetto definitivo;

Considerato che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con note del 2 e 3 maggio 2011, ha chiesto il parere di questo Comitato sul Il Atto aggiuntivo alla Convenzione unica, sottoscritto in data 22 dicembre 2010;

Considerato, altresì, che, con nota 4 maggio 2011 n. 58961, il Ministero dell'economia e delle finanze ha ritenuto necessario acquisire sia idonea attestazione sottoscritta da concedente e concessionaria per giustificare, in relazione a quanto precedentemente asseverato con la citata nota CAL del 1° ottobre 2010, la necessità di un nuovo Atto aggiuntivo, sia le valutazioni dell'ANAS circa la sostenibilità del piano economico finanziario;

Considerato che C.A.L S.p.A. e Bre.Be.Mi S.p.A. hanno prodotto attestazione in data 4 maggio 2011,consegnata in seduta, che dichiara fra l'altro:

- l'individuazione da parte di concedente e concessionario di una diversa soluzione di equilibrio economico finanziario che prevede, fra l'altro, il finanziamento diretto da parte di Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

- che tale finanziamento diretto risulta essere una soluzione alternativa rispetto alla prestazione della garanzia del F.G.O.P;

- che tale soluzione finanziaria comporta un costo medio del debito complessivo superiore al costo medio del debito previsto nel piano economico finanziario di cui al I Atto aggiuntivo e comunque nel rispetto del valore dello spread massimo indicato nel medesimo piano allegato al I Atto aggiuntivo;

- che, in ogni caso, a fronte di detto incremento del costo stimato complessivo del finanziamento, l'equilibrio economico finanziario della concessione è garantito dalle misure indicate con la citata attestazione resa da CAL S.p.A. in data 1° ottobre 2010, integrata *in parte qua* con l'indicazione di un incremento del valore previsionale del fattore X, a partire dai periodi regolatori successivi al primo, pari all'1,01 per cento;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministro dell'economia e delle finanze che rileva la necessità che venga eliminato l'ultimo periodo della premessa dall'Allegato "B" ("Relazione accompagnatoria al PEF del 22 dicembre 2010");

Prende atto

dei contenuti dell'attestazione rilasciata in data 4 maggio 2011 da C.A.L. S.p.A. e da Bre.Be.Mi S.p.A., e in particolare che:

- le parti sottolineano che il Piano economico finanziario allegato all'Atto aggiuntivo n. 2 prevede, tra l'altro, un intervento di Cassa depositi e prestiti S.p.A. sotto forma di finanziamento diretto del progetto;

- che tale soluzione finanziaria comporta un costo medio del debito complessivo superiore al costo medio del debito previsto nel piano economico finanziario di cui al I Atto aggiuntivo e comunque nel rispetto del valore dello spread massimo indicato nel medesimo piano allegato al I Atto aggiuntivo;

- che, a fronte di detto incremento del costo stimato complessivo del finanziamento, l'equilibrio economico finanziario della concessione è garantito dall'incremento dei flussi di traffico, attesi in conseguenza della realizzazione, nel rispetto del quadro economico approvato da questo Comitato, della terza corsia anche nel tratto compreso tra il raccordo Ospitaletto - Montichiari e lo svincolo di Treviglio Est - Caravaggio, come previsto dalla raccomandazione n. 17 all'Allegato n. 1 della delibera n. 42/2009, nonché dell'assunzione di un valore del parametro X pari a 2,99 per cento, nell'ambito della

formula tariffaria di cui alla delibera di questo Comitato n. 39/2007, per i periodi regolatori successivi al primo;

- concedente e concessionaria evidenziano che, in linea con le indicazioni della delibera di questo Comitato n. 42/2009, sono rimasti immutati i livelli massimi della tariffa base di pedaggio ed il "valore di subentro" e che le variazioni investono esclusivamente gli elementi di adeguamento delle tariffe di cui agli specifici allegati alla Convenzione unica richiamati all'art. 2.5 della medesima;

Esprime parere favorevole

in ordine al II Atto aggiuntivo alla Convenzione unica tra C.A.L. S.p.A. e Bre.Be.Mi. S.p.A. a condizione che venga eliminato l'ultimo periodo della premessa dall'Allegato "6" ("Relazione accompagnatoria al PEF del 22 dicembre 2010").

Roma, 5 maggio 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il Segretario: MICCICHÉ

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011
Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n.11, Economia e finanze, foglio n.391

11A16581

DELIBERAZIONE 3 agosto 2011.

Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti. Tratto Terni (Loc. San Carlo) - Confine regionale (CUP F71B01000160001). Variante al progetto definitivo. (Deliberazione n. 55/2011).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 21 dicembre 2001 n. 443, che, all'art. 1, ha stabilito che le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti strategici e di preminente interesse nazionale, da realizzare per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, vengano individuati dal Governo attraverso un Programma formulato secondo i criteri e le indicazioni procedurali contenuti nello stesso articolo, demandando a questo Comitato di approvare, in sede di prima applicazione della legge, il suddetto Programma entro il 31 dicembre 2001;

Vista la legge 1° agosto 2002, n. 166, che all'art. 13 - oltre ad autorizzare limiti di impegno quindicennali per la progettazione e la realizzazione delle opere incluse nel Programma approvato da questo Comitato - reca modifiche al menzionato art. 1 della legge n. 443/2001;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, e s.m.i.;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante «Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione», secondo il quale, a decorrere dal 1° gennaio 2003, ogni progetto di investimento pubblico deve essere dotato di un Codice Unico di Progetto (CUP);

Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE», e s.m.i., e visti in particolare:

la parte II, titolo III, capo IV, concernente «Lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi» e specificamente l'art. 163, che conferma la responsabilità dell'istruttoria e la funzione di supporto alle attività di questo Comitato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che può in proposito avvalersi di apposita «Struttura tecnica di missione»;

l'art. 256 che ha abrogato il decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, concernente l'«Attuazione della legge n. 443/2001 per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale», come modificato dal decreto legislativo 17 agosto 2005, n. 189;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187, convertito dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217, che, reca un Piano straordinario contro la mafia, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia e che, tra l'altro, definisce le sanzioni applicabili in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge stessa, tra cui la mancata apposizione del CUP sugli strumenti di pagamento;

Vista la delibera 21 dicembre 2001, n. 121 (*G.U.* n. 51/2002 S.O.), con la quale questo Comitato, ai sensi del richiamato art. 1 della legge n. 443/2001, ha approvato il 1° Programma delle infrastrutture strategiche, che nell'allegato 1 include, nell'ambito dei «Corridoi trasversali e dorsale appenninica» tra i «Sistemi stradali ed autostradali», il collegamento «Terni – Rieti» e che nell'allegato 2, tra gli interventi che interessano il territorio della Regione Umbria, riporta la «Tratta Terni-Rieti (prolungamento Cesena-Terni-Orte E45)»;

Vista la delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *Gazzetta Ufficiale* n. 140/2003), con la quale questo Comitato ha definito il sistema per l'attribuzione del CUP, che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la delibera 25 luglio 2003, n. 63 (*G.U.* n. 248/2003), con la quale questo Comitato ha formulato, tra l'altro, indicazioni di ordine procedurale riguardo alle attività di supporto che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è chiamato a svolgere ai fini della vigilanza sull'esecuzione degli interventi inclusi nel Programma delle infrastrutture strategiche;
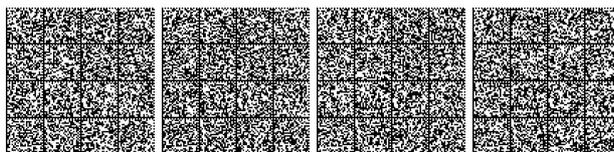
Vista la delibera 19 dicembre 2003, n. 131 (*G.U.* n. 105/2004), con la quale questo Comitato ha approvato il progetto definitivo della «Direttrice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (Loc. San Carlo) - confine regionale», del costo complessivo di 234,7 milioni di euro, interamente finanziato a carico del Piano straordinario 2003 di ANAS S.p.A., rimodulato al 6 novembre 2003;

Vista la delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti d'investimento pubblico, e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la delibera 6 aprile 2006, n. 130 (*G.U.* n. 199/2006), con la quale questo Comitato - nel rivisitare il 1° Programma delle infrastrutture strategiche come ampliato con delibera 18 marzo 2005, n. 3 (*G.U.* n. 207/2005) - all'allegato 2 ha confermato, tra i «Corridoi trasversali e dorsale appenninica», il collegamento «Terni-Rieti», individuando il subintervento «Direttrice Civitavecchia, Orte, Terni, Rieti: tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale», il cui progetto definitivo era stato già approvato con la citata delibera n. 131/2003;

Vista la delibera 18 novembre 2010, n. 81, (GU n. 95/2011), con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sull'8° Allegato infrastrutture alla Decisione di finanza pubblica (DFP) 2011-2013, che include, nella tabella 1 «Programma infrastrutture strategiche aggiornamento 2010» e nella tabella 3 «Programma infrastrutture strategiche - Opere non comprese nella tabella 2», la tratta stradale «Terni-Rieti»;

Vista la delibera 5 maggio 2011, n. 13, con la quale questo Comitato ha espresso parere favorevole sullo schema di Contratto di programma ANAS 2011, inclusivo dell'opera all'esame;

Visto il decreto 14 marzo 2003, emanato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e s.m.i., con il quale — in relazione al disposto dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 190/2002 (ora art. 180, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006) — è stato costituito il Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere;

Vista la nota 5 novembre 2004, n. COM/3001/1, con la quale il Coordinatore del predetto Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere espone le linee guida varate dal Comitato stesso nella seduta del 27 ottobre 2004;

Vista la nota 7 luglio 2011, n. 26835, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha chiesto l'iscrizione all'ordine del giorno della prossima riunione utile di questo Comitato dell'approvazione di una variante al progetto definitivo dell'intervento della «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale», approvato con la citata delibera 131/2003;

Viste le note 11 luglio 2011, n. 27134, e 25 luglio 2011, n. 29309, con le quali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la relativa documentazione istruttoria;

Vista la nota 2 agosto 2011, n. 88854, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, tenuto conto di quanto riportato nella comunicazione ANAS 20 luglio 2011, n. 107545, ha ritenuto la variante in esame approvabile nella sua interezza «con la clausola che tale approvazione, per la parte da finanziare con le risorse del contratto di programma ANAS 2011, resti subordinata alla conclusione dell'*iter* approvativo del contratto stesso»;

Su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Acquisita in seduta l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze;

PRENDE ATTO

1. delle risultanze dell'istruttoria svolta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed in particolare:

sotto l'aspetto tecnico-procedurale:

che l'opera, costituita da un tracciato di circa 11 km, parte dallo svincolo Terni est del c.d. «raccordo autostradale» Terni - Orte e collega le tre valli più meridionali della Regione Umbria al confine regionale per unirsi poi alla SS 79 «Ternana» in corrispondenza della galleria Montelungo, da dove è già stato realizzato il nuovo tracciato fino a Rieti; nella zona della cascata delle Marmore l'opera stessa è collegata, mediante una galleria, con la SP 209 «Valnerina»;

che, secondo il progetto definitivo approvato, l'opera avrebbe dovuto comprendere anche una galleria di sottoattraversamento del fiume Velino, ma le indagini prescritte in fase di approvazione del progetto esecutivo hanno evidenziato problemi di consolidamento dei terreni e di interferenze idrogeologiche che hanno reso necessaria una variante plano-altimetrica di parte del tracciato originario al di fuori del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto definitivo;

che, secondo la variante proposta, l'intersezione con il fiume — da valicare ora con un viadotto a 9 campate di circa 500 m, che supererà anche una linea ferroviaria — risulterà spostata di circa 980 m verso Rieti, implicando anche lo spostamento, sempre in direzione di Rieti, dello svincolo di Piediluco;

che l'opera include una rotatoria e un'uscita verso la SS 79 «Strada di Moggio», attualmente utilizzata quale collegamento fra Terni e Rieti, e che, nell'attesa di completare sia il viadotto sia lo svincolo di Piediluco, consentirebbero di anticipare l'apertura al traffico di parte

dell'opera stessa, i cui lavori sulle restanti porzioni del tracciato sono in avanzato stato di realizzazione (75 per cento circa);

che il progetto definitivo di cui alla citata delibera n. 131/2003 è già stato oggetto di 3 perizie di variante, approvate direttamente dal Soggetto aggiudicatore;

che il progetto della variante sopra citata, rilevante sotto l'aspetto localizzativo, è stato trasmesso il 13 settembre 2010 da ANAS S.p.A., Soggetto aggiudicatore, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alle altre Amministrazioni e agli Enti interessati, nonché ai soggetti gestori delle interferenze e che ai medesimi soggetti è stata trasmessa, documentazione integrativa in data 21 dicembre 2010;

che l'avviso di avvio del procedimento per la localizzazione dell'opera, la pronuncia di compatibilità ambientale, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, è stato pubblicato il 14 settembre 2010 sui quotidiani «Corriere della Sera» e «Corriere dell'Umbria» nonché sul Bollettino ufficiale della Regione Umbria;

che con delibera di Giunta 24 gennaio 2011, n. 54, la Regione Umbria ha preso atto del parere del Comune di Terni, espressosi favorevolmente sulla localizzazione dell'opera, e ha condiviso l'ipotesi di realizzare la richiamata uscita verso la SS 79 «Strada di Moggio»;

che nel corso della Conferenza di servizi, tenutasi il 22 febbraio 2011, sono stati acquisiti i pareri favorevoli, con prescrizioni e raccomandazioni, della Regione Umbria, che si è pronunciata su localizzazione e compatibilità ambientale dell'intervento, della Provincia di Terni, relativamente agli aspetti paesaggistici, idraulici e viabilistici, e del Ministero per i beni e le attività culturali, limitatamente agli aspetti archeologici;

che con nota 17 maggio 2011, n. DGPBA-AC/34.19.04/16492, il Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il paesaggio, le belle arti, l'architettura e l'arte contemporanea ha formulato parere favorevole con prescrizioni sull'intervento, richiedendo tra l'altro una diversa localizzazione dello svincolo di Piediluco;

che, di conseguenza, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha rappresentato la necessità di stralciare lo svincolo stesso dalla presente istruttoria e avviare una separata procedura di approvazione;

che l'istruttoria tecnica individua gli elaborati relativi sia agli espropri e alle occupazioni temporanee, sia alla risoluzione delle interferenze;

che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha esposto le proprie valutazioni in merito alle osservazioni formulate nei suddetti pareri e ha proposto l'approvazione, con prescrizioni e raccomandazioni, del progetto definitivo della variante in esame, non comprensivo dello svincolo di Piediluco;

sotto l'aspetto attuativo:

che il Soggetto aggiudicatore è confermato in ANAS S.p.A.;

che la modalità di realizzazione dell'opera è l'appalto integrato sulla base del progetto definitivo approvato da questo Comitato con la richiamata delibera n. 131/2003;

che i tempi di realizzazione della variante sono stimati in 26 mesi;

sotto l'aspetto finanziario:

che il costo del progetto definitivo, di cui alla citata delibera CIPE n. 131/2003, pari a 197,5 milioni al netto di IVA, è coperto per 186,5 milioni di euro a valere sulle risorse del Piano straordinario 2003 di ANAS S.p.A., rimodulato al 6 novembre 2003;

che il Ministero istruttore ha rappresentato la seguente evoluzione del costo complessivo del progetto, al netto di IVA:

progetto esecutivo elaborato dall'appaltatore e approvato dall'ANAS nel 2006: 180 milioni di euro;

prima perizia di variante approvata dall'ANAS nel 2008: 186,5 milioni di euro;

seconda perizia di variante, approvata da ANAS nel 2009: 190,3 milioni di euro, con un maggior costo da finanziare pari a 3,8 milioni di euro;

terza perizia di variante approvata da ANAS nel 2010: 190,3 milioni di euro;

quarta perizia di variante, ora in esame: 205,1 milioni di euro, con un maggior costo da finanziare pari a 14,8 milioni di euro;

che a tali incrementi di costo è necessario aggiungere un ulteriore maggior costo da finanziare per i materiali ex art. 133 del decreto legislativo n. 163/2006, all'atto stimato in poco meno di 5 milioni di euro;

che, con nota 14 febbraio 2011, n. CDG-0021413-P, ANAS S.p.A. si impegna ad assumere a carico del contratto di programma ANAS 2011, gli oneri di finanziamento risultanti dalle sopracitate perizie e dall'incremento di costo dei materiali;

che con nota 25 luglio 2011, n. 29309, il Ministero istruttore fa presente che i lavori sono sospesi per la necessità di variare il tracciato in attesa del reperimento della fonte di copertura del maggiore onere della citata quarte perizia di variante;

2. della citata comunicazione ANAS 20 luglio 2011, n. 107545, che pone a carico del contratto di programma ANAS 2011 un importo di 23,4 milioni di euro per la copertura residua del costo della direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale, inclusiva della variante in esame, portando quindi a 209,9 milioni di euro, al netto di IVA, il valore dell'intero tracciato dell'opera;

Delibera:

1. Approvazione variante

1.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 169, comma 3, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., nonché ai sensi degli articoli 10 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 e s.m.i., è approvato, con le prescrizioni e le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche ai fini dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e della dichiarazione di pubblica utilità, il progetto definitivo della variante alla «Direttrice Civitavecchia-Orte-Terni-Rieti - tratto Terni (loc. San Carlo) - confine regionale» di cui alla precedente «presa d'atto», ad esclusione dello svincolo di Piediluco.

1.2 È conseguentemente perfezionata, ad ogni fine urbanistico ed edilizio, l'Intesa Stato-Regione sulla localizzazione dell'opera.

1.3 L'approvazione sostituisce ogni altra autorizzazione, approvazione e parere comunque denominato e consente la realizzazione di tutte le opere, prestazioni e attività previste nel progetto approvato.

1.4 Il costo di 209,9 milioni di euro al netto di I.V.A. di cui alla suesposta «presa d'atto» costituisce il «limite di spesa» dell'intervento richiamato al precedente punto 1.1.

1.5 L'approvazione di cui al precedente punto 1.1 è subordinata, per la tratta compresa tra l'uscita provvisoria sulla SS 79 «Strada di Moggio» e il termine della variante, alla conclusione dell'*iter* approvativo del Contratto di programma ANAS 2011, nel quale deve essere previsto il completamento della copertura finanziaria dell'intervento approvato.

1.6 Le prescrizioni citate al punto 1.1, cui è subordinata l'approvazione del progetto, sono riportate nella 1ª parte dell'allegato 1, che forma parte integrante della presente delibera.

Le raccomandazioni proposte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono riportate nella 2ª parte del citato allegato. Il Soggetto aggiudicatore, qualora ritenga di non poter dar seguito a qualcuna di dette raccomandazioni, fornirà al riguardo puntuale motivazione in modo da consentire al citato Ministero di esprimere le proprie valutazioni e di proporre a questo Comitato, se del caso, misure alternative.

1.7 Gli elenchi degli elaborati progettuali relativi agli espropri e alla risoluzione delle interferenze sono riportati, rispettivamente, nella 1ª e nella 2ª parte dell'allegato 2, che del pari forma parte integrante della presente delibera.

2. Clausole finali

2.1 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a. trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione ed il coordinamento della politica economica (DIPE), il contratto ANAS 2011 così come risultante alla conclusione dell'*iter* approvativo dello stesso.

2.2 Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà ad assicurare, per conto di questo Comitato, la conservazione dei documenti attinenti al progetto definitivo della variante approvata con la presente delibera.

2.3 Il Soggetto aggiudicatore provvederà, prima dell'inizio dei lavori previsti nel suddetto progetto definitivo, a fornire assicurazioni al predetto Ministero sull'avvenuto recepimento, nel progetto esecutivo, delle prescrizioni di cui al precedente punto 1.6. Il citato Ministero procederà a sua volta, a dare comunicazione al riguardo alla Presidenza del Consiglio - DIPE.

2.4 Lo stesso Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvederà a svolgere le attività di supporto intese a consentire a questo Comitato di espletare i compiti di vigilanza sulla realizzazione delle opere ad esso assegnati dalla normativa citata in premessa, tenendo conto delle indicazioni di cui alla delibera n. 63/2003 sopra richiamata.

2.5 In relazione alle linee guida esposte nella citata nota del Coordinatore del Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere, il bando di gara per l'affidamento della progettazione esecutiva e della realizzazione dell'opera dovrà contenere una clausola che ponga a carico dell'appaltatore adempimenti ulteriori rispetto alla vigente normativa, intesi a rendere più stringenti le verifiche antimafia, prevedendo — tra l'altro — l'acquisizione delle informazioni antimafia anche nei confronti degli eventuali sub-appaltatori e subaffidatari, indipendentemente dai limiti d'importo previsti dalla vigente normativa, nonché forme di monitoraggio durante la realizzazione degli stessi: i contenuti di detta clausola sono specificati nell'allegato 3, che forma parte integrante della presente delibera.

2.6 Ai sensi della delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), il CUP assegnato al progetto in argomento dovrà essere evidenziato ín tutta la documentazione amministrativa e contabile riguardante il progetto stesso.

Roma, 3 agosto 2011

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario: MICCICHÈ

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2011

Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari,registro n. 11, Economia e finanze, foglio n. 390

ALLEGATO *1*

Parte 1^ – Prescrizioni

Ministero per i beni e le attività culturali

– per gli aspetti archeologici:

1. I lavori che comportano scavi e movimenti di terra dovranno essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo, in stretta intesa con la Soprintendenza competente e con spese ed altri oneri a carico del soggetto aggiudicatore.
2. Le indagini e l'assistenza archeologica dovranno comprendere tutta la documentazione grafica, fotografica, su scheda, delle analisi dell'elaborazione post-scavo e di ogni necessario approfondimento, secondo il capitolato in uso presso la Soprintendenza di settore.
3. Detti lavori dovranno essere eseguiti da ditta archeologica specializzata, con adeguato curriculum, da sottoporre all'approvazione della Soprintendenza di settore.

– per gli aspetti architettonici e paesaggistici:

4. Lo svincolo di Piediluco dovrà essere realizzato secondo quanto indicato nell'elaborato "Planimetria svincolo di Piediluco - Proposta come da prescrizione Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici dell'Umbria" trasmesso dall'ANAS con nota CPG- 0007665-P del 30/03/2011. Il progetto definitivo dello svincolo così definito sarà oggetto di nuove pubblicazioni e di nuova Conferenza di servizi prima della sua definitiva approvazione da parte del CIPE. Le aree precedentemente occupate dalla sede stradale dovranno essere sistemate con l'eventuale rimozione delle opere già realizzate ed il ripristino del paesaggio agrario preesistente, sulla base di un progetto esecutivo specifico da sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione generale per il paesaggio, l'architettura e l'arte contemporanea.
5. Durante l'esecuzione dei lavori di costruzione del viadotto sul fiume Velino si dovrà aver cura di conservare il sistema di filari e delle fasce arborate tipiche del Piano del Canale, evitando danneggiamenti e ripristinando lo stato dei luoghi al termine dell'opera.
6. In fase di progettazione esecutiva dovranno essere definiti con particolare cura il disegno delle forme e delle superfici dei piloni e delle spalle del viadotto e della naturalizzazione.
7. Dovrà essere redatto un progetto esecutivo per le opere di mitigazione a verde. Gli elaborati della progettazione esecutiva dovranno essere sottoposti al parere della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria.
8. Per l'individuazione delle opere di compensazione tra quelle indicate dal Ministero per i beni e le attività culturali ("1) mura di Papigno - un lotto funzionale, 2) mura di Collescipoli - un lotto funzionale, 3) campanile e porta della Chiesa di S. Maria Maggiore di Collescipoli ") si dovrà provvedere alla quantificazione di ciascuno degli interventi proposti, al fine di consentire la scelta da parte del soggetto aggiudicatore. La richiesta sarà riconsiderata in occasione della proposta al CIPE relativa
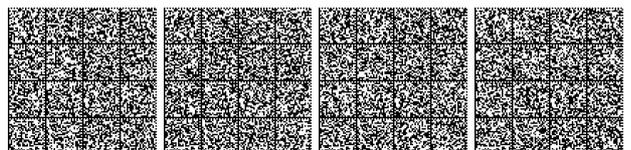
all'approvazione dello svincolo dì Piediluco modificato secondo la prescrizione dello stesso Ministero per i beni e le attività culturali.

Regione Umbria

1. Le parti di infrastruttura già realizzata non più funzionali al nuovo tracciato dovranno essere demolite e dovrà essere ripristinato lo stato dei luoghi precedente.
2. Nella successiva fase di progettazione esecutiva, dovrà essere redatto uno studio per la compatibilità idraulica dell'opera di attraversamento, elaborato mediante simulazione in moto permanente con riferimento all'evento di piena del fiume Velino con tempo di ritorno duecentennale e dovrà contenere uno stato ante operam che riproduca le ipotesi idrologiche e geometriche del PAI e che presenti come stato di progetto la modifica della geometria del modello in relazione alle opere da realizzare.
3. Al fine di limitare il rischio di inquinamento del fiume Velino, soprattutto in fase di esercizio, dovranno essere previste una vasca di raccolta delle acque di dilavamento presso l'area di cantiere temporanea, in grado di trattenere sia il materiale solido sedimentabile che gli eventuali oli, ed una o più vasche di raccolta delle acque provenienti dalla piattaforma stradale nel tratto che interessa la valle del fiume Velino. Nella realizzazione di tali vasche si dovranno adottare sistemi costruttivi che assicurino il costante svuotamento delle vasche stesse almeno dopo ogni evento piovoso significativo. La destinazione finale dei liquidi raccolti dovrà comunque essere concordata con l'ARPA Umbria.

   In fase di cantiere dovranno essere predisposti idonei sistemi di recupero ed eventuale trattamento delle acque di lavaggio delle betoniere o, in alternativa, tali acque dovranno essere conferite ad un impianto fisso di depurazione.
4. Gli eventuali rifornimenti di carburanti e lubrificanti dei mezzi utilizzati dovranno essere effettuati in un'area appositamente individuata, opportunamente impermeabilizzata e dotata di pozzetti di raccolta dai quali i liquidi accidentalmente confluiti andranno allontanati e smaltiti quanto prima.
5. Al fine di garantire un'ottimale permeabilità del tracciato per la componente faunistica, dovranno essere realizzati gli ulteriori attraversamenti ad uso specifico indicati negli elaborati integrativi trasmessi dal soggetto aggiudicatore con nota del 21 dicembre 2010.
6. Per la compensazione ambientale a seguito della sottrazione di aree boscate e mancati rimboschimenti, il soggetto sggiudicatore dovrà provvedere al versamento della somma di € 5.584,00, ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28;
7. Prima dell'inizio dei lavori, il soggetto aggiudicatore dovrà modificare il protocollo di monitoraggio sottoscritto con ARPA Umbria, relativamente alla parte in variante, per quanto riguarda le fasi di cantiere ed esercizio ed in particolare in corrispondenza dell'opera sul fiume Velino.
8. Qualora durante l'esecuzione dell'opera in variante dovesse risultare necessario deviare il traffico sulla S.P. 62 della Stazione di Piediluco, il soggetto aggiudicatore dovrà preliminarmente definire le relative modalità d'intesa con il competente settore operativo dell'Amministrazione provinciale di Terni.
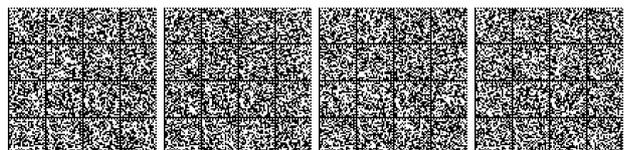
Ministero della Difesa

1. Nella successiva fase di realizzazione dovrà essere effettuata una preventiva opera di bonifica da ordigni bellici inesplosi, con particolare riferimento alle fasi di ricerca, localizzazione e recupero, in conformità con il capitolato speciale BCM del Ministero della difesa Ed. 1984 e le altre disposizioni in materia, avvalendosi, ove necessario, dei competenti organi dell'Amministrazione militare. Copia del verbale di constatazione, approntato dall'Ente militare competente per territorio, dovrà essere inviata anche al Comando militare Esercito "Umbria".
2. Dovranno essere rispettate le disposizioni contenute nella Circolare dello Stato Maggiore della Difesa 9 agosto 2000,n. 146/394/4422, riguardante le "opere costituenti ostacolo alla navigazione aerea, segnaletica e rappresentazione cartografica" che, ai fini della sicurezza di voli a bassa quota, impone obblighi già con riferimento ad opere di tipo verticale con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri (60 metri nei centri abitati) e di tipo lineare con altezza dal piano campagna uguale o superiore a 15 metri o costituite da elettrodotti a partire da 60 KV.
3. Dovrà essere osservato il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio", con specifico riferimento ai beni culturali di peculiare interesse militare.

Altri Enti

1. Il progetto esecutivo del cavalcaferrovia in corrispondenza del km 212+715 della linea Sulmona-Terni (campata tra le pile P2 e P3 del viadotto "Velino"), da presentare a RFI ai fini della formalizzazione di apposita convenzione autorizzativa, dovrà essere redatto in conformità al "Manuale di progettazione RFI, Ponti, rev. C del 20 settembre 2004" e delle ulteriori norme ed istruzioni dallo stesso richiamate e dovrà comprendere la descrizione dettagliata delle fasi di montaggio della struttura, con relative soluzioni delle possibili interferenze con l'esercizio ferroviario.
2. L'attraversamento idraulico del ponticello FS al km 212+188 mediante condotta in pressione in uscita dall'impianto di sollevamento ubicato in corrispondenza della progr. 8800 circa dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione, sulla base di concordate modalità tecniche di realizzazione.
3. La deviazione interrata della linea MT 20 kV (rif. pozzetto 5 alla progr. 260,200 circa della rampa B dello svincolo) dovrà essere localizzata fuori della fascia di rispetto della ferrovia (30 m dalla rotaia più vicina).

Parte 2^ – Raccomandazioni

1. Si raccomanda di provvedere nel più breve termine possibile al completamento del nuovo tratto fino alla rotatoria provvisoria lungo la "Strada di Moggio" in modo da

consentire in anticipo l'entrata in esercizio di un primo significativo stralcio funzionale dell'opera.

2. In sede di elaborazione del progetto definitivo dello svincolo di Piediluco come da prescrizione della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici dell'Umbria, si raccomanda di valutare l'opportunità di un collegamento alla S.P. 675 prima della rotatoria con la strada comunale dell'Eco, riutilizzando eventualmente per quanto possibile opere già realizzate.
3. Si raccomanda di verificare che il progetto esecutivo del viadotto di attraversamento del fiume Velino consenta, per quanto possibile, di garantire una elevata qualità architettonica, selezionando un rapporto impalcato-pile tale da assicurare una snellezza complessiva dell'opera. Gli elaborati dovranno essere corredati da uno studio analitico delle sistemazioni spondali e del contesto paesaggistico.
4. Nella realizzazione delle parti dell'opera di attraversamento del fiume Velino più prossime al corso d'acqua, si raccomanda di salvaguardare le sponde del fiume e di evitare alterazioni della loro naturalità.
5. Per la realizzazione e gestione dei cantieri in prossimità del corso d'acqua, non dovrà essere danneggiata la vegetazione ripariale presente ed i relativi siti al termine dei lavori dovranno essere riambientati, ripristinando lo stato preesistente.
6. Le scarpate dei rilevati stradali andranno rapidamente rinverdite.
7. Per le opere di attraversamento di corsi d'acqua demaniali, incluso il fiume Velino, il soggetto aggiudicatore presenterà alla Regione Umbria, prima dell'esecuzione dei lavori, gli studi di dettaglio ed i particolari costruttivi delle opere.

ALLEGATO *2*

Parte 1^ - Espropri

Elaborati progettuali relativi agli espropri:

- T00-ES00-ESP-ES02-PV3
- T00-ES00-ESP-PC07-PV3
- T00-ES00-ESP-PC08-PV3
- T00-ES00-ESP-ES02-PV3 – Integrazione
- T00-ES00-ESP-PC07-PV3 – Integrazione

Parte 2^ - Interferenze

Elaborati progettuali relativi alle interferenze:

- P00-CA00-TAM-CR01-PV3 (cronoprogramma)
- P00-PS00-INT-PP01-PV3
- P00-PS00-TRA-DI01-PV3
- P00-PS00-TRA-DI02-PV3
- T00-PS00-TRA-PC01-PV3

ALLEGATO 3

Contenuti della clausola antimafia, da inserire nel bando di gara, indicati dal Comitato di coordinamento per l'alta sorveglianza delle grandi opere di cui ai DD.II. 14.3.2003 e 8.6.2004

L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, prevede l'acquisizione di informazioni antimafia, oltre che nei confronti del soggetto appaltatore, anche nei confronti dei subcontraenti quando l'importo del subappalto superi i limiti di valore precisati al comma 1 dello stesso articolo 10, mentre l'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, pone a carico dell'appaltatore l'obbligo di comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i sub-contratti.
La necessità di analoga estensione delle verifiche preventive antimafia, ad esse applicando le più rigorose informazioni del Prefetto, deriva dalla constatazione della particolare pericolosità, sotto il profilo del rischio di infiltrazione criminale, dei sub-appalti e dei cottimi, nonché di talune tipologie esecutive attinenti a una serie di prestazioni (trasporto e movimento terra, noli a caldo e a freddo, ecc.) comunque ricorrenti nella fase realizzativa a prescindere dalla finalizzazione dell'intervento (di tipo viario, ferroviario, acquedottistico, ecc.).
Pertanto nel bando di gara per l'appalto dei lavori di cui al progetto approvato con la presente delibera dovrà essere inserita apposita clausola che – oltre all'obbligo di conferimento dei dati relativi a tutti i sub-contratti di cui al citato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006 – preveda che:

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale siano subordinati all'espletamento delle informazioni antimafia e sottoposti a clausola risolutiva espressa, in maniera da procedere alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo, con conseguente estromissione dell'impresa, in caso di informazioni positive. A fini di accelerazione potrà prevedersi che per i sub-contratti oggetto dell'estensione – vale a dire di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998 – l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del decreto legislativo n. 163/2006 possa essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie con gli eventuali effetti rescissori sopra indicati. Tenuto conto dell'ulteriore estensione di tali verifiche anche a tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto, ai sensi del menzionato art. 118 del decreto legislativo n. 163/2006, si potrà inoltre prevedere una fascia di esenzione dall'espletamento delle verifiche antimafia per gli acquisti di materiale di pronto reperimento fino all'importo di 50 mila euro (fermo restando l'obbligo di conferimento dei dati del fornitore);

2) nel caso di attivazione della clausola risolutiva espressa, l'appaltatore principale applichi, quale ulteriore deterrente, una penale, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, pari al 10% del valore del sub-contratto, salvo il maggior danno;

3) il soggetto aggiudicatore valuti le cd. *informazioni supplementari atipiche* – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

3) vengano previste apposite misure di monitoraggio relative alla fase di cantierizzazione dell'opera dirette a:
   a) controllare gli assetti societari delle imprese sub-affidatarie, fino a completamento dell'esecuzione dell'opera stessa, fermo restando che, in caso di variazioni, dovranno essere aggiornati i dati già forniti in attuazione dell'obbligo di comunicazione di cui si è detto;
   b) assicurare, anche attraverso apposite sanzioni che possono arrivare fino alla revoca degli affidamenti, che i tentativi di pressione criminale sull'impresa affidataria e su quelle sub-affidatarie, nella fase di cantierizzazione (illecite richieste di denaro, "offerta di protezione", ecc.), vengano immediatamente comunicati alla Prefettura, fermo restando l'obbligo di denuncia alla Autorità giudiziaria.

N.B. Dall'entra in vigore del decreto legislativo di cui all'art. 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, i riferimenti all'art. 1 *septies* del decreto legge n. 629/1982, convertito dalla legge n.726/1982, e al D.P.R. n. 252/1998 si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo.

11A16580

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO - ALTO ADIGE

DECRETO 28 novembre 2011.

Liquidazione coatta amministrativa della «Oikos - Soc. Coop. in liquidazione», in Bolzano e nomina del commissario liquidatore.

L'ASSESSORE ALL'INNOVAZIONE, INFORMATICA, LAVORO, COOPERATIVE E FINANZE

Prende atto dei seguenti atti normativi, provvedimenti e fatti:

(*Omissis*)

Decreta:

1) di disporre, (*omissis*), la liquidazione coatta amministrativa della cooperativa «OIKOS soc. coop. in liquidazione» (C.F. 02371960218), con sede a Bolzano, Via Rosmini, 45, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2545-*terdecies* del Codice Civile e agli articoli 194 e seguenti del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche;

2) di disporre la nomina del commissario liquidatore nella persona del dott. Arnold Zani, con ufficio a Bolzano, Via Portici, 9;

3) di non disporre la nomina del comitato di sorveglianza;

4) avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso l'autorità giudiziaria competente dalla data di pubblicazione;

5) il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonchè nel Bollettino Ufficiale delle Regione.

Bolzano, 28 novembre 2011

L'Assessore: BIZZO

11A16354

SCUOLA SUPERIORE SANT'ANNA DI PISA

DECRETO 9 dicembre 2011.

Emanazione dello statuto.

IL DIRETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 2 commi 5, 7 e 8;

Visto lo Statuto della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, emanato con decreto Direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1996 e sue successive modifiche ed integrazioni;

Viste la delibera n. 111 del 29 novembre 2011 del Consiglio di Amministrazione e la delibera n. 181 del 29 novembre del Senato Accademico con le quali è stato approvato in via definitiva lo Statuto della Scuola, allegato 1;

Vista la nota direttoriale del 7 dicembre 2011, con la quale si è provveduto a trasmettere al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il prescritto controllo di legittimità e di merito il nuovo testo dello Statuto;

Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione del nuovo testo dello Statuto della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna;

Decreta:

Art. 1.

Emanazione

È emanato lo Statuto della Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna approvato in via definitiva dal Consiglio di Amministrazione con delibera n. 111 e dal Senato Accademico con delibera n. 181 del 29 novembre 2011.

Art. 2.

Testo vigente

Il Testo dello Statuto, allegato 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante.

Art. 3.

Pubblicità ed entrata in vigore

Il presente decreto, comprensivo dell'allegato, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 56 dello Statuto medesimo, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Pisa, 9 dicembre 2011

Il direttore: CARROZZA

STATUTO
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA

PREAMBOLO

La Scuola, le cui origini, nel contesto della realtà universitaria pisana, si radicano nel Collegio medico-giuridico già annesso alla Scuola Normale Superiore e nel Collegio "Antonio Pacinotti", è stata formalmente istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41 che ha sancito l'unificazione tra la Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967 n. 117, ed il Conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908 n. LXXVIII.
N.B.: *nel presente Statuto per brevità è usato solamente il maschile, resta inteso che viene utilizzata la forma breve per indicare entrambi i generi gli/le allievi/e, i/le docenti etc.*.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Art. 1
(Natura, fini e sede della Scuola)

1. La Scuola Superiore di Studi Universitari e di Perfezionamento Sant'Anna, di seguito denominata Scuola, è un istituto pubblico di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica e tecnologica.
2. A tal fine essa opera nei seguenti ambiti:
a) la formazione integrativa a livello universitario;
b) la formazione alla ricerca;
c) la formazione universitaria in corsi universitari di alta qualificazione scientifica;
d) la formazione continua;
e) l'attività di ricerca;
f) la valorizzazione e il trasferimento dei risultati della ricerca al contesto esterno.
3. In questi ambiti si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca, l'interdisciplinarietà, l'interazione con il mondo culturale, sociale ed economico, sperimentando altresì nuovi percorsi formativi e nuovi modelli organizzativi e gestionali.
4. La Scuola, dotata di personalità giuridica, adotta il presente Statuto in armonia con i principi dell'articolo 33 della Costituzione della Repubblica italiana e in attuazione delle vigenti disposizioni legislative sull'ordinamento universitario.
5. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile.
6. La Scuola riconosce tra i caratteri essenziali della propria organizzazione la collaborazione e la condivisione degli obiettivi istituzionali da parte di tutte le sue componenti: allievi, docenti, ricercatori, assegnisti e personale tecnico-amministrativo. Ad ognuna di queste componenti sono garantite appropriate modalità di partecipazione ai processi decisionali secondo quanto previsto dal presente Statuto.
7. La Scuola ha la sede legale in Pisa e può utilizzare nei rapporti esterni ed interni la denominazione abbreviata "Scuola Superiore Sant'Anna".
8. La Scuola ha sede centrale nell'edificio storico già sede del Conservatorio Sant'Anna. Può istituire o partecipare a Centri e Poli di ricerca e formazione in altre

località, anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Per il funzionamento di tali strutture, la Scuola può destinare personale docente e tecnico-amministrativo secondo criteri stabiliti da apposite convenzioni da stipularsi con i soggetti interessati.

Art. 2
(Natura collegiale della Scuola)

1. La Scuola ha lo scopo di contribuire alla formazione, ai più alti livelli, di giovani studiosi nell'ambito delle scienze sociali e delle scienze sperimentali e applicate.
2. La Scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.
3. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento.
4. La Scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo il suddetto regolamento che disciplina, tra l'altro, i presupposti e le modalità per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti nonché l'accesso alle strutture di servizio. Il Senato accademico stabilisce annualmente il contributo didattico per gli allievi ordinari nonché contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola compatibilmente con le risorse previste dal bilancio annuale e pluriennale.

Art. 3
(Corsi e titoli rilasciati)

1. La Scuola attiva:
a) corsi integrativi per gli allievi ordinari di I livello, iscritti ai corsi di laurea anche a ciclo unico, dell'Università di Pisa individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
b) corsi integrativi per gli allievi ordinari di II livello, iscritti ai corsi di laurea magistrale dell'Università di Pisa, o di altre Istituzioni universitarie convenzionate con la Scuola, individuati dal Senato accademico su proposta dei Consigli di Classe;
c) corsi di perfezionamento di durata triennale (Philosophiae Doctor), equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41;
la Scuola può inoltre attivare:
d) corsi di laurea magistrale di alta qualificazione scientifica tramite la stipula di convenzioni con altre università italiane e straniere;
e) corsi di dottorato di ricerca (PhD), anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;
f) master universitari di primo e di secondo livello, anche in collaborazione con altre Università italiane e straniere;
g) altri corsi di alta formazione, di formazione continua e percorsi formativi del tipo "*Graduate Program*", nei quali è definito un percorso complessivo di laurea magistrale, o master, e perfezionamento (PhD) o dottorato, anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.
2. Su autorizzazione del Senato accademico può essere prevista la frequenza di allievi in corsi di laurea o laurea magistrale in università diverse dall'Università di Pisa.
3. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di Ateneo e da specifici regolamenti.
4. La Scuola può conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati.
5. La Scuola rilascia, in lingua italiana e in lingua inglese, i seguenti titoli:
a) Licenza;
b) Licenza Magistrale;
c) Laurea Magistrale congiunta con altri atenei;
d) Perfezionamento di durata triennale (PhD);
e) Dottorato di Ricerca (PhD);

f) Master universitario di primo e secondo livello;
g) Attestati per gli altri corsi di formazione attivati.

Art. 4
(Ammissione)

1. L'ammissione alla Scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialità di sviluppo culturale e professionale dei candidati.
2. Gli allievi della Scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti dai regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualità degli studi.

Art. 5
(Ricerca Scientifica)

1. La Scuola promuove l'attività di ricerca contribuendo a fornire i necessari strumenti materiali, anche attivando la collaborazione con Organismi di Ricerca ed altri Atenei nazionali ed internazionali.
2. Per lo svolgimento dell'attività di ricerca scientifica la Scuola può conferire borse di studio ed assegni di ricerca.

Art. 6
(Internazionalizzazione)

1. La Scuola promuove la dimensione internazionale nello svolgimento delle attività formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilità del personale e degli allievi e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali.
2. A tal fine la Scuola può stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti.

Art. 7
(Collaborazioni esterne)

1. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la Scuola può attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni.
2. Per lo svolgimento di attività strumentali al conseguimento dei propri fini istituzionali la Scuola, nei limiti e con le modalità consentite dalla normativa vigente, può dar vita, partecipare o avvalersi di fondazioni, associazioni, società o altre strutture associative di diritto pubblico o privato.
3. Il personale della Scuola potrà essere assegnato a tali strutture a seguito di manifestazione di disponibilità.

Art. 8
(Promozione di imprese spin off e start up)

1. La Scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di spin off ad alto contenuto scientifico e/o tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo, assegnisti ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca della Scuola, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attività di ricerca condotte al proprio interno.
2. La Scuola considera parte integrante della propria missione il trasferimento di conoscenza verso la società, con il fine di valorizzare i risultati della ricerca svolta e di promuovere processi di sviluppo sociale ed economico.

Art. 9
(Gestione della proprietà intellettuale)

1. La Scuola adotta, ove opportuno, varie forme di protezione della proprietà intellettuale per le invenzioni realizzate al proprio interno e si occupa della gestione della proprietà intellettuale con finalità di valorizzazione della ricerca, anche in collaborazione con aziende partner e specialmente con aziende spin-off originate dalla Scuola stessa in conformità alla normativa vigente.

Art. 10
(Premi ed onorificenze)

1. La Scuola può conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale

Art. 11
(Collaborazione con l'Associazione Allievi e con l'Associazione Ex Allievi)

1. La Scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex Allievi e riconosce e sostiene l'Associazione ex Allievi che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi, tra questi e la Scuola e di sostenere le iniziative didattiche e di ricerca della Scuola.
2. La Scuola sostiene ed incoraggia l'Associazione Allievi che ha il fine di promuovere iniziative culturali e ricreative, rinsaldare il collegamento con l'Associazione ex Allievi e collaborare con altre associazioni studentesche con fini analoghi.
3. La Scuola può stipulare con l'Associazione Allievi e con l'Associazione ex Allievi convenzioni che disciplinino i campi di collaborazione e le modalità di reciproca erogazione di contributi finanziari.

Art. 12
(Principi di amministrazione ed organizzazione)

1. Nell'attività amministrativa e gestionale la Scuola si ispira ai principi di semplificazione, efficienza, efficacia, trasparenza e accessibilità delle informazioni, secondo quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2010 n. 240 e dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni o integrazioni.
2. L'organizzazione ed il funzionamento della Scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale.
3. La Scuola valorizza il principio di pari opportunità, promuove l'equilibrio di genere, applica il principio di non discriminazione fra lavoratori a tempo determinato e a tempo indeterminato con le stesse mansioni, in materia di composizione degli organi di ateneo, di occupazione e di impiego.
4. La Scuola adotta un Codice Etico della comunità universitaria. Le sanzioni previste per la violazione del Codice Etico consistono, in ragione delle circostanze, nel richiamo riservato ovvero nel richiamo pubblico. Qualora una condotta integri oltre che una violazione del Codice etico anche un illecito disciplinare prevale la competenza degli organi deputati ai procedimenti disciplinari.
5. La Scuola adotta un proprio sistema di finanza e contabilità, ai sensi dell'art. 7 della legge 9 maggio 1989 n. 168 e successive modificazioni o integrazioni, improntato ad un modello di contabilità economico-patrimoniale e analitica in conformità alle previsioni della legge 30 dicembre 2010 n. 240 e ai successivi provvedimenti ministeriali di attuazione.

Art. 13
(Fonti di finanziamento e patrimonio)

1. Le fonti di finanziamento della Scuola sono:
a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati;
b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di assegni di ricerca, di posizioni di professore e alla promozione di attività culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni;
c) proventi di contratti e convenzioni, attività, rendite, frutti e alienazioni di patrimonio.
2. Per le sue attività istituzionali la Scuola utilizza e mantiene:
a) i beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e quelli di sua proprietà;
b) le attrezzature tecniche, le collezioni scientifiche, il patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprietà o a sua disposizione.

TITOLO II
FONTI NORMATIVE E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 14
(Fonti interne)

1. La Scuola, nel rispetto della legislazione vigente in materia e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari.
2. Il regolamento generale contiene le norme generali sull'organizzazione della Scuola, le modalità di elezione degli organi, nonché le regole di funzionamento del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione.
3. Il regolamento didattico disciplina l'ordinamento degli studi dei corsi attivati e di ogni altra attività formativa, gli aspetti di organizzazione dell'attività didattica comuni ai corsi di studio e definisce i criteri per l'attivazione dei corsi di perfezionamento (PhD), di dottorato di ricerca (PhD) e dei servizi didattici integrativi.
4. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità disciplina la gestione finanziaria e contabile della Scuola.
5. Gli altri regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono, e non possono comunque modificare i regolamenti di cui ai commi 2, 3 e 4.
6. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti.
7. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici.
8. I manuali e i disciplinari sono approvati secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.

Art. 15
(Approvazione, emanazione ed entrata in vigore)

1. Il regolamento generale è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti Senato accademico, previo parere obbligatorio del Consiglio di amministrazione, ed è emanato con decreto del Rettore. Il regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità è approvato a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, ed è emanato con decreto del Rettore.
2. I regolamenti della Scuola, compresi quelli predisposti dagli Istituti, sono approvati a maggioranza dei 2/3 dei componenti del Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono emanati con decreto del Rettore.
3. I pareri di cui ai precedenti commi sono assunti a maggioranza assoluta dei componenti dei relativi organi.
4. I regolamenti di cui all'art. 14 entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nell'Albo della Scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Essi sono altresì pubblicati nell'Albo on-line della Scuola.

Art. 16
(Strumenti di programmazione)

1. La Scuola adotta un Piano di orientamento strategico con il quale definisce le linee di sviluppo per un periodo di sei anni con riferimento all'evoluzione del contesto culturale, sociale, economico, formativo e scientifico, a livello nazionale e internazionale.
2. In attuazione del Piano di orientamento strategico la Scuola fonda la sua gestione su un programma triennale ai sensi della legislazione vigente.
3. Con il Piano di orientamento strategico la Scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie ed attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attività.
4. Il Piano di orientamento strategico è deliberato dal Senato accademico su proposta del Rettore sentiti i Consigli delle Classi accademiche, gli Istituti e il

Consiglio di amministrazione per quanto riguarda le questioni di compatibilità economica e gestionale.
5. Il programma triennale è deliberato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore, sentiti il Senato accademico, i Consigli delle Classi accademiche e gli Istituti.
6. Al Consiglio di amministrazione compete il monitoraggio dell'attuazione del Piano di orientamento strategico e del programma triennale e la verifica annuale degli obiettivi raggiunti.
7. Il Rettore, anche su sollecitazione del Senato accademico, dei Consigli delle Classi accademiche e degli Istituti, può proporre al Consiglio di amministrazione eventuali modifiche del programma triennale e al Senato accademico eventuali modificazioni del Piano di orientamento strategico.

TITOLO III
ORGANI DELLA SCUOLA

Art. 17
(Organi della Scuola)

1. Gli organi della Scuola sono:
a) il Rettore;
b) il Presidente;
c) il Senato accademico;
d) il Consiglio di amministrazione;
e) il Collegio dei revisori dei conti;
f) il Nucleo di valutazione;
g) il Direttore generale.

Art. 18
(Attribuzioni degli organi)

1. La Scuola opera come un sistema integrato in tutte le sue componenti e riflette al suo interno la distinzione fra attività di indirizzo, di controllo e attività di gestione.
2. La Scuola ripartisce le competenze tra gli organi prevedendo l'attribuzione delle attività di gestione della didattica e della ricerca e la programmazione strategica al Senato accademico, e delle attività di programmazione triennale, di controllo e di verifica dei risultati al Consiglio di amministrazione.
3. La rappresentanza legale della Scuola compete al Rettore.

Art. 19
(Rettore)

1. Il Direttore, a cui sono attribuite le funzioni di Rettore ai sensi della Legge 14 febbraio 1987 n. 41, assume la qualifica di Rettore ed è eletto a scrutinio segreto fra i professori ordinari, a tempo pieno, anche in servizio presso altre università italiane.
2. L'elettorato attivo per l'elezione del Rettore spetta ai professori ordinari e associati e con voto ponderato tale da assicurare a ciascuno dei seguenti raggruppamenti di categorie un peso pari al diciotto per cento del complesso dell'elettorato attivo: a) ricercatori; assegnisti di ricerca; personale tecnico amministrativo; e un peso pari al ventidue per cento b) allievi dei corsi di perfezionamento o dottorato di ricerca, allievi ordinari di I e II livello.
Qualora risulti eletto un professore di altro ateneo l'elezione si configura anche come chiamata e come concomitante trasferimento nell'organico dei professori della scuola.
3. Il Rettore è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, dura in carica sei anni e non è rieleggibile.
4. Il Rettore ha la rappresentanza legale della Scuola, convoca il Senato accademico, curando l'esecuzione delle deliberazioni del Senato accademico e, per

quanto di competenza, del Consiglio di amministrazione. Stipula Convenzioni ed accordi in materia didattica, scientifica e culturale.
5. Al Rettore competono:
a) le funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche;
b) la responsabilità del perseguimento delle finalità della Scuola secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
c) la proposta del Piano di orientamento strategico e del documento di programmazione triennale, di cui all'art. 16 del presente Statuto, nonché la proposta del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo;
d) la proposta di nomina del Direttore generale, di cui all'art. 25;
e) l'iniziativa dei procedimenti disciplinari nei confronti dei professori, ricercatori e degli allievi e l'irrogazione delle sanzioni non superiori alla censura;
f) l'adozione di provvedimenti di urgenza di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli per la ratifica agli organi nella seduta immediatamente successiva;
g) l'emanazione dei provvedimenti di nomina delle cariche istituzionali e degli atti amministrativi, nonché l'adempimento di ogni altra funzione prevista dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
6. Per lo svolgimento del proprio mandato il Rettore può avvalersi di un Prorettore vicario scelto tra i professori ordinari. Il Rettore può inoltre nominare propri delegati, nel numero massimo di cinque, su questioni di specifica rilevanza, scelti tra i professori ordinari o associati e tra i ricercatori, di durata al massimo pari a quella del proprio mandato. Le deleghe sono revocabili.

Art. 20
(Senato accademico)

1. Il Senato accademico è organo di programmazione, indirizzo e governo della didattica e della ricerca della Scuola. Ha la responsabilità del funzionamento complessivo dell'Istituzione ed esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dalle norme concernenti l'ordinamento universitario, dallo Statuto e dai regolamenti, nel rispetto delle funzioni che il presente Statuto affida al Consiglio di amministrazione, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti.
2. Il Senato accademico nel predisporre il Piano di orientamento strategico, di cui all'art. 16, individua ed approva gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca.
3. Il Senato accademico inoltre:
a) svolge funzioni di coordinamento e di raccordo delle Classi accademiche e degli Istituti e delle relative attività;
b) delibera sulle iniziative didattiche e di alta formazione e in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca (PhD), di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua;
c) verifica annualmente che le sedi e le strutture residenziali, didattiche e scientifiche della Scuola siano adeguate alle esigenze manifestate dai Direttori di Istituto, dalle Assemblee degli allievi e degli assegnisti;
d) approva e modifica il Codice etico, i regolamenti di cui all'art. 14, il regolamento per le procedure di reclutamento nonché i regolamenti degli Istituti e delle altre strutture didattiche;
e) esprime parere sul programma triennale e sul bilancio di previsione annuale approvato dal Consiglio di amministrazione;
f) delibera sul programma edilizio della Scuola in attuazione del programma triennale;
g) può proporre al corpo elettorale di cui all'art. 19, con maggioranza di almeno 2/3 dei suoi componenti, una mozione di sfiducia al Rettore, non prima che siano i trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato;
h) stabilisce annualmente il contributo didattico ed ogni altro eventuale contributo per gli allievi ordinari fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla Scuola.

4. Il Senato, nella sua composizione allargata a tutti i professori ordinari per le chiamate dei professori ordinari, a tutti i professori ordinari e associati per le chiamate dei professori associati; infine con la partecipazione dei rappresentanti dei ricercatori nei Consigli di Classe per le chiamate dei ricercatori, propone al Consiglio di amministrazione per la delibera di competenza la chiamata dei docenti e dei ricercatori individuati secondo quanto previsto dal Regolamento delle procedure di reclutamento del personale.
5. Il Senato accademico è composto da 11 membri:
a) il Rettore;
b) due Presidi dei Consigli delle Classi accademiche;
c) due Direttori di Istituto, eletti dal Collegio dei Direttori di Istituto, uno afferente alla Classe di Scienze sperimentali e applicate, l'altro afferente alla Classe di Scienze sociali;
d) due professori ordinari e associati eletti dai professori ordinari e associati;
e) un ricercatore ed un tecnico amministrativo eletti rispettivamente da tutti i ricercatori e da tutto il personale tecnico amministrativo;
f) due allievi, uno eletto dagli allievi ordinari e l'altro dagli allievi dei corsi di perfezionamento e dottorato di ricerca;
ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
6. In caso di parità di voti prevale il voto del Rettore.
7. Il Senato accademico dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti è rinnovabile una sola volta. È presieduto dal Rettore. Le funzioni di segretario del Senato sono svolte dal Direttore generale.
8. In deroga a quanto sopra previsto la durata in carica dei rappresentanti degli allievi ordinari e perfezionandi nel Senato accademico è di due anni.
9. Il Senato accademico, su proposta del Rettore, può indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati.
10. Alle sedute partecipa il Prorettore vicario, se diverso dalle persone già componenti il Senato accademico, senza diritto di voto.
11. I Senatori che non partecipano ad almeno metà delle sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.

Art. 21
(Consiglio di amministrazione)

1. 1.Il Consiglio di amministrazione è organo di programmazione, indirizzo e controllo della Scuola nella gestione amministrativa, finanziaria, economica e patrimoniale
2. Il Consiglio di amministrazione:
a) approva gli atti di programmazione di cui all'art. 16 e ne verifica il rispetto anche in merito alla sostenibilità economica delle proposte di chiamata dei docenti;
b) effettua il monitoraggio del Piano di orientamento strategico e del Programma triennale e verifica periodicamente gli obiettivi raggiunti;
c) esegue il monitoraggio e la vigilanza sulla sostenibilità finanziaria delle attività della Scuola anche sulla base delle relazioni del Nucleo di valutazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organismi di controllo;
d) si esprime sulla gestione, sull'attività didattica e di ricerca limitatamente agli aspetti economici e gestionali e formula osservazioni e proposte al Senato accademico, ai Consigli delle Classi accademiche e agli Istituti;
e) su proposta del Rettore e previo parere del Senato accademico, per gli aspetti di sua competenza, approva il bilancio di previsione annuale e triennale, il conto consuntivo e il documento di programmazione triennale e trasmette copia del bilancio di previsione annuale e triennale e del conto consuntivo ai Ministeri competenti;
f) conferisce l'incarico di Direttore generale, su proposta del Rettore, sentito il parere del Senato accademico;
g) adotta il regolamento di amministrazione, finanza e contabilità ed esprime parere sui regolamenti di competenza del Senato accademico;
h) delibera, su proposta del Senato accademico, l'assunzione del personale docente e ricercatore di cui al comma 3 lett. b) dell'art. 24 della legge 240/2010, previa

verifica della conformità con la programmazione triennale e della sostenibilità economica;
i) verifica la sostenibilità economica delle delibere del Senato accademico in materia di istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi di perfezionamento (PhD) e di dottorato di ricerca, di laurea magistrale e di corsi master universitari di I e di II livello, di alta formazione e formazione continua, nonché di sedi e strutture didattiche e scientifiche;
j) può, nell'interesse della Scuola e sentito il Senato Accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, di particolare significato per le attività della Scuola;
l) esercita le competenze disciplinari previste dall'articolo dedicato al Collegio di disciplina.
3. Il Consiglio di amministrazione è composto da cinque membri:
a) il Presidente;
b) il Rettore;
c) due consiglieri scelti dal Senato accademico in una rosa di almeno quattro nominativi proposta dal Comitato di selezione da individuarsi, anche sentita l'Associazione Ex Allievi, fra personalità italiane o straniere in possesso di comprovata competenza in campo gestionale ovvero di un'esperienza professionale di alto livello con una necessaria attenzione alla qualificazione scientifica e culturale. Almeno un consigliere, oltre al Presidente, dovrà essere esterno alla Scuola, ai sensi della legge n. 240/2010 art. 2 comma 1 lettera i. I *curricula* dei consiglieri saranno resi pubblici sul sito internet della Scuola;
d) un allievo eletto ogni due anni secondo le modalità previste nel regolamento generale;
ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi membri.
Le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione sono svolte dal Direttore generale.
4. Il Comitato di selezione, nominato dal Senato accademico, è presieduto dal Presidente della Scuola ed è composto da personalità esterne alla Scuola con un profilo di cui all'art. 2 comma 1 lett. i) della legge n. 240/2010.
5. Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed è presieduto dal Presidente. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
6. Alle riunioni del Consiglio di amministrazione assistono uno o più componenti del Collegio dei Revisori con diritto di far inserire a verbale eventuali osservazioni.
7. I Consiglieri di amministrazione che risultano assenti a più di tre sedute tenutesi nel corso di un anno solare sono dichiarati decaduti con decreto del Rettore.
8. Le sedute del Consiglio di amministrazione possono svolgersi per audio conferenza o videoconferenza secondo le modalità definite nel Regolamento generale.

Art. 22

(Il Presidente della Scuola)

1. Il Presidente è designato, su proposta del Rettore, dal Senato accademico quale personalità esterna alla Scuola, in possesso di comprovate competenze ed esperienze in campo scientifico e culturale, che ha rivestito prestigiosi incarichi in organizzazioni pubbliche o private di rilievo nazionale o internazionale.
2. Il Presidente designato *è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.*
3. Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione su ordine del giorno formulato congiuntamente al Rettore;
b) promuove, d'intesa con il Rettore, collaborazioni con enti locali, nazionali, e internazionali e con altri organismi pubblici e privati al fine di favorire e sostenere lo sviluppo della Scuola;
c) esercita tutte le altre attribuzioni demandategli dal Consiglio di amministrazione e dai regolamenti della Scuola;
d) presiede il Comitato per la selezione dei componenti del Consiglio di amministrazione.
3. Il Presidente è sostituito dal Rettore in caso di assenza, impedimento o vacanza della carica.

Art. 23
(Collegio dei revisori dei conti)

1. Al Collegio dei revisori dei conti spetta il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile della Scuola.
2. Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che non devono rivestire la qualifica di personale dipendente della Scuola; le funzioni di Presidente sono ricoperte da un membro effettivo scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato ed almeno due componenti effettivi devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili.
Un componente effettivo ed uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze, uno effettivo e uno supplente sono scelti dal Ministero tra dirigenti e funzionari del Ministero stesso.
La nomina dei componenti avviene con decreto del Rettore. Il mandato dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta.
3. I compiti e le modalità di funzionamento del Collegio sono stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 24
(Nucleo di valutazione)

1. Il Nucleo di valutazione ha una funzione di analisi e verifica della qualità e dell'efficacia dell'attività didattica e di ricerca, di valutazione delle relative strutture e del personale, verificando con idonee modalità il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
Al Nucleo sono altresì attribuite, in raccordo con l'attività dell'A.N.V.U.R., le funzioni relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere nella Scuola il merito ed il miglioramento delle performance organizzative ed individuali. Tale attività viene svolte con l'integrazione e la collaborazione del Direttore generale.
2. I componenti del Nucleo di valutazione sono nominati dal Rettore, sentiti il Senato accademico e il Presidente della Scuola, in coerenza con la normativa vigente. I componenti durano in carica tre anni.
3. Ai sensi della legge n. 370 del 1999 e della legge n. 240 del 2010 il Nucleo di valutazione è composto da un numero di membri non inferiore a cinque e non superiore a nove, in prevalenza esterni all'ateneo di cui almeno due scelti fra studiosi ed esperti nel campo della valutazione ed almeno uno appartenente alla componente degli Allievi. Il curriculum dei componenti del Nucleo è reso pubblico nel sito internet della Scuola.
4. Ai componenti del suddetto organismo può essere attribuita un'indennità di carica, definita dal Consiglio di amministrazione.
5. Il Nucleo opera autonomamente e riferisce direttamente al Rettore della Scuola.
6. La Scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del Nucleo nonché l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilità di istituire a supporto del Nucleo stesso un'unità organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attività gestionale.
7. Le modalità di funzionamento del Nucleo di valutazione sono definite da uno specifico regolamento.

Art. 25
(Direttore generale)

1. Il Direttore generale è competente in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi amministrativi e tecnici di interesse generale della Scuola. Il Direttore generale è a capo della Direzione amministrativa ed è responsabile delle relative attività.
Al Direttore generale è attribuita la complessiva gestione e organizzazione dei servizi amministrativi e tecnici, delle risorse strumentali e del personale tecnico-amministrativo della Scuola, nonché i compiti in quanto compatibili, di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In attuazione delle direttive del Rettore, del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti dei servizi amministrativi generali della Scuola, coadiuvando il Rettore nell'attuazione delle deliberazioni degli organi. Il Direttore generale, con atto scritto e motivato, può delegare alcune delle competenze comprese nelle proprie funzioni a dipendenti che ricoprano le posizioni funzionali più elevate.

2. L'incarico di Direttore generale è conferito dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, ad un dirigente della Scuola, ovvero di altra Università, ovvero di altra amministrazione pubblica, ovvero ad un soggetto proveniente dal settore privato, scelto tra personalità di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.
3. L'incarico di Direttore generale è regolato da contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata non superiore a quattro anni e non inferiore a tre anni. Il mancato raggiungimento degli obiettivi determina l'impossibilità di rinnovo dell'incarico e, in relazione alla gravità dei casi, la sua revocabilità secondo quanto previsto dall'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

TITOLO IV
STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA, DI GESTIONE E DI SERVIZIO

Art. 26
(Articolazione della Scuola)

1. La Scuola si articola in Classi accademiche e si organizza in Istituti. Le Classi accademiche hanno funzioni di coordinamento, gestione e programmazione didattica, deliberano sul percorso formativo degli allievi ordinari e sovrintendono alla gestione delle strutture collegiali. Le Classi promuovono l'integrazione fra la formazione multidisciplinare e la ricerca ed esprimono parere sull'istituzione di nuove lauree magistrali.
2. Il personale docente della Scuola afferisce ad uno degli Istituti ed è membro di una delle Classi.
3. Le Classi accademiche e gli Istituti coadiuvano il Rettore nella elaborazione della proposta del Piano di orientamento strategico e del programma triennale, approvati dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione

Art. 27
(Classe accademica)

1. La Scuola prevede, come stabilito dalla legge 14 febbraio 1987 n. 41, le Classi accademiche di scienze sociali e di scienze sperimentali e applicate.
2. La Classe accademica di scienze sociali comprende le aree scientifiche di: Scienze economiche e manageriali, Scienze giuridiche, Scienze politiche.
3. La Classe accademica di scienze sperimentali comprende le aree scientifiche di: Ingegneria industriale e dell'informazione; Scienze agrarie e biotecnologie; Scienze mediche.
4. Afferiscono ad una delle Classi accademiche, in ragione delle rispettive aree scientifiche ed in base ai regolamenti, i professori ed i ricercatori della Scuola gli allievi ed i professori a contratto.
5. Sono aggregati alla Classe accademica di Scienze Sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici.
6. Il Senato accademico delibera l'aggregazione dei docenti ad una delle due Classi accademiche, nel caso di inquadramenti diversi dalla normale articolazione o di inquadramenti in aree scientifiche non presenti nell'ordinamento della Scuola.

Art. 28
(Consiglio della Classe accademica)

1.Il Consiglio della Classe accademica è composto da:
a) il Preside della Classe accademica;
b) i Professori ordinari e associati;
c) un Rappresentante dei ricercatori per ogni area scientifica;
d) due Rappresentanti degli allievi ordinari per ogni area scientifica.
2. I membri di cui alle lettere c) e d) sono eletti dalle rispettive categorie, secondo le modalità previste dal regolamento generale.
3. I membri di cui alla lettera d) durano in carica due anni

4. Su invito del Preside possono partecipare, con voto consultivo, al Consiglio della Classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal professore ordinario più giovane in ruolo.
6. I Consigli delle Classi accademiche coordinano le attività didattiche delle aree scientifiche afferenti alla Classe accademica. In particolare:
a) approvano annualmente l'offerta didattica per gli allievi ordinari dei corsi ordinari di I e II livello, coordinando le proposte degli Istituti di aree affini alla Classe;
b) propongono al Senato accademico i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario di cui all' art. 45.
7. Il Consiglio di Classe accademica, oltre ai pareri previsti dal presente Statuto, può proporre al Rettore, al Senato accademico e al Consiglio di amministrazione ogni iniziativa ritenuta rilevante per il coordinamento degli Istituti e lo sviluppo della ricerca interdisciplinare.

Art. 29
(Preside del Consiglio della Classe accademica)

1. Il Preside è eletto dal Consiglio della Classe accademica tra i professori ordinari a tempo pieno afferenti alla Classe e nominato con decreto del Rettore, dura in carica tre anni e può essere rinnovato una sola volta. Può nominare un Vice-Preside scelto tra i docenti e i ricercatori che afferiscono alla Classe.
2. Il Preside convoca e presiede il Consiglio di Classe, dirige la Classe, sovraintende alle responsabilità dei docenti, all'organizzazione e allo svolgimento delle attività didattiche e tutoriali rivolte agli allievi ordinari, esercitando le funzioni attribuite dallo Statuto e dai regolamenti e dando attuazione alle delibere del Consiglio della Classe accademica.

Art. 30
(Centri di Spesa)

1. Le attività didattiche e scientifiche della Scuola sono coadiuvate dai servizi offerti dalla struttura organizzativa. La struttura organizzativa viene definita da deliberazioni del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore generale.
2. Il Consiglio di amministrazione al momento della istituzione determina il grado di autonomia dei Centri di Spesa con apposito atto secondo le tipologie previste nel regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità nel rispetto dei principi contabili relativi al bilancio unico di Ateneo di cui alla Legge 240/2010.

Art. 31
(Istituti e Direttore di Istituto)

1. Gli Istituti sono strutture della Scuola deputate alla programmazione e alla gestione delle attività di ricerca e delle attività formative previste dall'art. 3, con l'unica eccezione di quelle indicate al comma 1, lett. a) e b), secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola. Gli Istituti sono dotati di autonomia gestionale, finanziaria e amministrativa secondo le modalità stabilite nei regolamenti della Scuola.
2. I docenti e ricercatori afferenti agli Istituti svolgono attività didattica rivolta agli allievi ordinari in attuazione della programmazione didattica deliberata dalle Classi, d'intesa con il Collegio dei Direttori degli Istituti.
3. La costituzione di Istituti di ricerca spetta al Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, e sono Centri di spesa ai sensi del regolamento per l'amministrazione, finanza e contabilità.
4. Ciascun Istituto opera sotto la responsabilità di un Direttore di Istituto nominato con decreto del Rettore ed eletto al proprio interno con la procedura prevista dal regolamento generale e dal regolamento di istituto.
5 .Il mandato del Direttore dell'Istituto è triennale e può essere rinnovato consecutivamente una sola volta. Il Direttore è responsabile della gestione ed attuazione degli obiettivi di sviluppo della struttura nell'ambito degli indirizzi gestionali indicati dal Senato accademico.
6. E' istituito il Collegio dei Direttori degli Istituti per l'esercizio delle funzioni di coordinamento delle attività e per lo sviluppo di progetti interdisciplinari.
7. Il Collegio dei Direttori degli Istituti è presieduto dal Rettore.

Art. 32
(International Advisory Board)

1. La Scuola istituisce un International Advisory Board (IAB) quale organismo di consulenza in ordine alle tematiche di sviluppo strategico.
2. L'International Advisory Board è composto da almeno sei membri di riconosciuta qualificazione internazionale e con comprovata esperienza di ricerca scientifica, di gestione e coordinamento di strutture accademiche e di ricerca o che rivestano o abbiano rivestito ruoli importanti in istituzioni/organizzazioni pubbliche o private di rilievo internazionale.
3. I membri dell'International Advisory Board sono nominati dal Senato accademico su proposta del Rettore nell'ambito di una rosa di nominativi pari al doppio dei membri da nominare; i curricula saranno resi pubblici nel sito internet della Scuola dopo il conferimento dell'incarico.
4. Il mandato dei membri dell' International Advisory Board è di tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
5. L'International Advisory Board redige rapporti sulle tematiche sulle quali viene consultato entro la scadenza prefissata dagli organi della Scuola e propone l'adozione di iniziative didattiche e scientifiche volte a rafforzare il contributo della Scuola ad attività formative e di ricerca di rilievo internazionale.

Art. 33
(Comitato unico di garanzia)

1.La Scuola istituisce, ai sensi del presente Statuto e dell'art. 21 della legge n. 183/2010, il Comitato Unico di garanzia; con apposito regolamento sono definiti la costituzione e il funzionamento.
2. Al suo interno viene istituita la Commissione Pari Opportunità, a tutela dei singoli e dei gruppi da discriminazioni. Formula piani di azioni positive a favore delle lavoratrici, dei lavoratori, delle allieve e degli allievi per consentire l'effettiva parità. Affronta tematiche delle pari opportunità a tutti i livelli, coinvolgendo la componente studentesca e il personale a tempo indeterminato e determinato. E' costituita da rappresentanti del personale docente e di ricerca, rappresentanti del personale tecnico amministrativo e rappresentanti degli allievi.
3. La Commissione, di cui al comma 2, elegge al proprio interno un Presidente, il funzionamento e la costituzione della stessa sono definiti con apposito regolamento.

Art. 34
(Commissione paritetica allievi e docenti)

1. E' istituita la Commissione paritetica allievi e docenti, composta da almeno sei allievi e sei docenti, presieduta dal Rettore o da un suo delegato. Tale Commissione può articolarsi nelle Classi accademiche.
2. La predetta Commissione, come previsto dalla Legge n. 240/2010, è competente a svolgere attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica nonché dell'attività di servizio agli studenti da parte dei professori e dei ricercatori; formula inoltre pareri sull'attivazione e la soppressione dei corsi di studio.
3. Il funzionamento della Commissione è definito in un apposito regolamento.

Art. 35
(Assemblea degli allievi)

1. E' istituita l'Assemblea degli allievi ordinari, degli allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca. L'assemblea degli allievi può essere convocata per una sola della sue componenti.
2. L'Assemblea trasmette annualmente una relazione sulla qualità dei servizi e delle strutture al Direttore generale e al Nucleo di valutazione.
3. Il funzionamento dell'Assemblea è stabilito con regolamento autonomo.

Art. 36
(Consulta del personale tecnico amministrativo)

1. La Scuola istituisce la Consulta del personale tecnico amministrativo che ha funzioni consultive rispetto agli Organi di governo, a tal fine esprime pareri su questioni riguardanti il personale tecnico-amministrativo e può presentare proposte su questioni inerenti la Scuola.
2. La Consulta, nominata con decreto dal Rettore, è composta da dieci membri rappresentativi delle diverse componenti del personale tecnico amministrativo, eletti secondo le modalità definite dall'apposito regolamento. Elegge al proprio interno un Presidente. Alla Consulta può partecipare su invito il Direttore generale.
3. Il funzionamento della Consulta e le tematiche affrontate sono definiti in un regolamento autonomo.

Art. 37
(Organizzazione ed accesso alla documentazione scientifica)

1. La Scuola si dota di un insieme coordinato di strutture di servizio (biblioteche, archivi ed eventualmente altre) responsabili della conservazione, dello sviluppo, della valorizzazione e della gestione del patrimonio documentario nonché dell'accesso alle risorse informative on-line, in funzione delle esigenze della ricerca, della didattica, dell'amministrazione e della valutazione.
2. La Scuola fa propri i principi dell'accesso pieno e aperto alla letteratura scientifica e promuove la disseminazione in rete dei risultati delle ricerche prodotte in ateneo, per assicurarne la più ampia diffusione possibile.
3. La Scuola, con apposito regolamento, pone la disciplina finalizzata a dare attuazione ai principi dell'accesso pieno e aperto ai dati e ai prodotti della ricerca scientifica, incentivandone il deposito nell'archivio istituzionale e la comunicazione al pubblico, compatibilmente con gli obiettivi e le procedure della Scuola in tema di valorizzazione dei risultati della ricerca e nel rispetto delle leggi concernenti la proprietà intellettuale, la riservatezza e la protezione dei dati personali, nonché la tutela, l'accesso e la valorizzazione del patrimonio culturale.

TITOLO V
ATTIVITA' DIDATTICHE E FORMATIVE

Art. 38
(Corsi integrativi per gli allievi ordinari)

1. I corsi ordinari di I livello, di cui all'art. 3 lettera a), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea e dei corsi di laurea a ciclo unico, dell'Università di Pisa.
2. I corsi ordinari di II livello, di cui all'art. 3 lettera b), hanno la stessa durata dei corrispondenti corsi di laurea magistrale attivati dalle Università presso le quali sono iscritti gli allievi dei corsi ordinari stessi.
3. I corsi ordinari hanno il fine di integrare ed elevare la qualità e il livello della preparazione universitaria degli allievi ordinari, sviluppandone lo spirito critico. Tali corsi sono costituiti dagli insegnamenti impartiti nella Scuola; ad essi si affiancano lettorati di lingue straniere e altre attività esterne alla Scuola volte ad arricchire la formazione degli allievi ordinari.
4. Il regolamento didattico disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Università di Pisa ed alle attività formative interne della Scuola.

Art. 39
(Corsi di laurea magistrale)

1. I corsi di laurea magistrale, istituiti in convenzione con altre università nazionali e straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato

per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici.
2. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalità di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attività formative e del processo di apprendimento degli studenti
3. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri Atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea magistrale sono definite le modalità procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria.

Art. 40
(Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca (PhD))

1. I corsi di perfezionamento (PhD) ed i corsi di dottorato di ricerca (PhD) di cui all'art. 3 lettere d) ed e) hanno durata non inferiore a tre anni, fatte salve specifiche disposizioni di legge sul dottorato di ricerca. Al termine dei predetti corsi gli allievi conseguono il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,
2. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalità di ammissione alla discussione della tesi per il conseguimento del titolo.

Art. 41
(Master universitari)

1. I Master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato.
2. Il regolamento didattico disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stage, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo.
3. Per compiti di supporto alle attività didattiche e di tutorato può essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale.

Art. 42
(Altri corsi di formazione)

1. La Scuola può istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, nonché percorsi formativi del tipo *Graduate Program* anche in collaborazione con università italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati.

Art. 43
(Titoli)

1. La Scuola rilascia il titolo di Licenza agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza nei termini e con le modalità definite dal regolamento didattico.
2. La Scuola rilascia il titolo di Licenza Magistrale agli allievi ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza magistrale nei termini e con le modalità definite dal Regolamento Didattico.
3. La Scuola rilascia il titolo di Laurea Magistrale congiuntamente ad un altro ateneo agli studenti che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 40 del presente Statuto.
4. La Scuola rilascia il titolo di *Philosophiæ Doctor* (PhD) di cui all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210 agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi di perfezionamento o di dottorato di ricerca di durata almeno triennale, salvo specifica disposizione di legge.
5. La Scuola rilascia il titolo di Master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi.
6. Il rilascio degli attestati previsti dall'art. 3 del presente Statuto è disciplinato da regolamento, in conformità alla legislazione vigente.

TITOLO VI
ALLIEVI

Art. 44
(Allievi ordinari della Scuola)

1. Sono allievi ordinari della Scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 4, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di Ateneo.
2. In attuazione dell'art. 3 lettere a) e b) dello Statuto, entro il mese di marzo, il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo ordinario per l'anno accademico successivo, proposti dai Consigli delle Classi accademiche.
3. La Scuola garantisce di norma agli allievi l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne.

Art. 45
(Studenti dei corsi di laurea magistrale)

1. Sono studenti dei corsi di laurea magistrale istituiti dalla Scuola, ai sensi dell'art. 3, lettera c), coloro che sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi.
2. Fatto salvo il comma 3 dell'art. 45, il Senato accademico, sentito il Consiglio di amministrazione, può deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennità di alloggio agli studenti suddetti, secondo criteri e modalità da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilità degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi.

Art. 46
(Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca)

1. Sono allievi dei corsi di perfezionamento (PhD) e dei corsi di dottorato di ricerca (PhD) gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi.
2. Il Senato accademico, verificata la consistenza delle risorse finanziarie inserite nel bilancio di previsione della Scuola, approva i bandi di concorso per l'assegnazione dei posti di allievo dei corsi di perfezionamento e di dottorato di ricerca per l'anno accademico successivo.

Art. 47
(Obblighi didattici)

1. Il regolamento didattico di Ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi.
2. Gli allievi ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di Ateneo.
3. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievo.

Art. 48
(Diritto allo Studio ed inserimento dei laureati nel mondo del lavoro)

1. La Scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato" al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la Scuola può anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero.
2. La Scuola promuove la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attività connesse ai servizi erogati dalla stessa.
3. La Scuola favorisce iniziative volte ad inserire i propri allievi e studenti nel mondo del lavoro.

Art. 49
(Attività culturali, sportive e ricreative)

1. La Scuola promuove le attività culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il Senato accademico può riconoscere.

TITOLO VII
ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Art. 50
(Organizzazione e organico)

1. L'organizzazione funzionale e amministrativa della Scuola è definita con apposito regolamento di organizzazione.

Art. 51
(Incarichi dirigenziali)

1. La Scuola può attribuire incarichi di livello dirigenziale a tempo determinato a soggetti anche non di qualifica dirigenziale nel rispetto dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di quanto previsto nel regolamento di organizzazione.

Art. 52
(Valorizzazione della professionalità)

1. La Scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne.
2. Ai fini del migliore svolgimento dell'attività tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilità, merito, attitudine e capacità professionali.

TITOLO VIII
COLLEGIO DI DISCIPLINA
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 53
(Collegio di disciplina)

1. Il controllo disciplinare sui docenti è affidato ad un Collegio di disciplina, composto da tre professori ordinari da tre professori associati e da tre ricercatori, tutti in regime di tempo pieno, nonché da due professori ordinari supplenti, nominati dal Senato Accademico. Il Collegio dura in carica tre anni ed il mandato dei suoi componenti può essere rinnovato solo una volta.
2. Il Collegio opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio e nella composizione di tre membri.
3. Il Collegio svolge la fase istruttoria dei provvedimenti disciplinari, avviati dal Rettore; uditi il Rettore o un suo delegato ed il docente/ricercatore sottoposto all'azione disciplinare, esprime in merito un parere sulla proposta avanzata dal Rettore.
4. Il Consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di disciplina commina la sanzione oppure dispone l'archiviazione del procedimento.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disposto dall'art. 10 della legge n. 240/2010.

Art. 54
(Disciplina delle cariche e dei mandati)

1. Le funzioni di Rettore, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico ad eccezione dei Direttori di Istituto

eletti in Senato accademico dal Collegio dei Direttori di Istituto, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'International Advisory Board, non sono cumulabili.

2. I mandati di Preside del Consiglio della Classe accademica, Direttore di Istituto, componente elettivo del Senato accademico, componente del Consiglio di amministrazione, componente del Collegio dei Revisori dei conti, componente del Nucleo di valutazione, membro dell'International Advisory Board, sono triennali e non possono essere rinnovati per più di una volta, ad esclusione dei rappresentanti degli allievi che hanno un mandato biennale.

3. Al Rettore, Presidente, Prorettore Vicario, Preside della Classe accademica, Direttore di Istituto, ai componenti del Senato accademico, ai componenti del Collegio dei Revisori dei conti, del Nucleo di valutazione, ai membri dell'International Advisory Board spetta un'indennità di carica la cui misura è determinata dal Consiglio di amministrazione.

Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta un'indennità la cui misura è determinata dal Consiglio medesimo previo parere del Senato accademico.

Art. 55
(Modifiche di statuto)

La revisione dello Statuto spetta al Senato accademico che delibera a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione assunto con la maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'iniziativa per la revisione dello Statuto è promossa dal Rettore o da un terzo dei componenti del Senato accademico.

Art. 56
(Entrata in vigore)

1. Lo Statuto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Statuto i regolamenti della Scuola vengono adeguati alle disposizioni dello Statuto medesimo.

Art. 57
(Disposizioni transitorie)

1. Il regolamento generale è approvato dal Senato accademico in carica al momento dell'approvazione dello Statuto.
2. Al fine di realizzare il coordinamento delle attività degli organi della Scuola nell'ambito del mandato del Direttore/Rettore, in prima applicazione la durata della carica del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione è pari a due anni.

11A16355

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Alfuzosina Ratiopharm».

Estratto determinazione V&A.PC/II/804 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: ALFUZOSINA RATIOPHARM.

Confezioni:relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di Mutuo Riconoscimento.

Titolare AIC: Ratiopharm GmbH.

N. procedura mutuo riconoscimento:DK/H/0900/001/II/022/G.

Tipo di modifica: Soppressione dei siti di fabbricazione anche per una sostanza attiva, un prodotto intermedio o finito, un sito di imballaggio, un fabbricante responsabile del rilascio dei lotti, un sito in cui si svolge il controllo dei lotti.

Modifica nella forma o nelle dimensioni della forma farmaceutica. Forme farmaceutiche gastroresistenti, a liberazione modificata o prolungata e compresse incise destinate a essere divise in dosi uguali.

Sostituzione o aggiunta di un sito di fabbricazione per una parte o per la totalità del procedimento di fabbricazione del prodotto finito Sito in cui sono effettuate tutte le operazioni, ad eccezione della liberazione dei lotti.

Modifica della dimensione del lotto (comprese le categorie di dimensione del lotto) del prodotto finito. La modifica riguarda tutte le altre forme farmaceutiche fabbricate secondo procedimenti di fabbricazione complessi.

Modifica delle prove in corso di fabbricazione o dei limiti applicati durante la fabbricazione del prodotto finito. Aggiunta di nuove prove e di nuovi limiti.

Soppressione di una prova non significativa in corso di fabbricazione.

Modifica nel procedimento di fabbricazione del prodotto finito

Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione del prodotto in bulk: Merckle GmbH (Ludwig-Merckle Str. 3 89143 Blaubeuren Germany)

Eliminazione di Unichem Laboratories Limited (17,18 Tenuta Pilerne Industrial, Pilerne, Bardez Goa India) come sito di confezionamento primario e secondario.

Modifica delle dimensioni del «batch size»: 800.000 compresse.

Modifica della dimensione della compressa: diametro 9.0 mm ± 0.2 mm, altezza 4.4 mm ± 0.3 mm

Soppressione di una procedura di prova «in process» non significativa del prodotto finito.

Aggiunta di una nuova procedura di prova «in process» del prodotto finito: friabilità $\leq 1.0\%$

Modifica del processo di fabbricazione del prodotto finito.

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16361

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Risedronato Sandoz».

Estratto determinazione V&A.PC/II/ 805 del 21 novembre 2011

Specialità medicinale: RISEDRONATO SANDOZ.

Confezioni: relativamente alle confezioni autorizzate all'immissione in commercio in Italia a seguito di procedura di mutuo riconoscimento.

Titolare AIC: Sandoz S.P.A.

N. procedura mutuo riconoscimento:AT/H/0194/002/II/002/G.

Tipo di modifica: Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva (compresi, eventualmente,

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito rafforzamento dei limiti delle specifiche

Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito aggiunta di un nuovo parametro di specifica alla specifica con il corrispondente metodo di prova

Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzato nel procedimento di fabbricazione di una sostanza attiva o modifica del fabbricante della sostanza attiva

Modifica apportata: Aggiunta di un sito di produzione del principio attivo: PharmaZell

Modifica del Drug Master File da parte di Poldfarma

Modifica dei limiti delle specifiche della dissoluzione del periodo di validità

Aggiornamento dei limiti delle impurità microbiologiche

Inoltre sono presentati nuovi dati di stabilità a lungo termine

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16362

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Diamicron»

Estratto determinazione V&A.PC/II/809 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: DIAMICRON.

Titolare A.I.C.: Les Laboratoires Servier.

Tipo di modifica: ri chiesta rettifica determinazione V&A.PC/II/581/2011.

Visti gli atti di ufficio all'estratto della determinazione V&A.PC/II/581/2011 del 19 settembre 2011, pubblicata per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 237 dell'11 ottobre 2011, sono apportate le seguenti modifiche, ove riportato, relativamente alle confezioni sottoelencate:

023404015 - «80 mg compresse» 40 compresse;

023404027/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404039/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404041/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404054/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404066/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404078/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404080/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404092/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404104/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404116/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404128/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404130/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404142/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404155/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404167/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404179/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 7 compresse in blister PVC/AL;

023404181/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 10 compresse in blister PVC/AL;

023404193/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 14 compresse in blister PVC/AL;

023404205/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 15 compresse in blister PVC/AL;

023404217/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 20 compresse in blister PVC/AL:

023404229/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 28 compresse in blister PVC/AL;

023404231/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse in blister PVC/AL;

023404243/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 56 compresse in blister PVC/AL;

023404256/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 60 compresse in blister PVC/AL;

023404268/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 84 compresse in blister PVC/AL;

023404270/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 90 compresse in blister PVC/AL;

023404282/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 100 compresse in blister PVC/AL;

023404294/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 112 compresse in blister PVC/AL;

023404306/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 120 compresse in blister PVC/AL;

023404318/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 180 compresse in blister PVC/AL;

023404320/M - «60 mg compresse a rilascio modificato» 500 compresse in blister PVC/AL.

Leggasi, relativamente alle confezioni sottoelencate:

023404027/M - 7 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404039/M - 10 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404041/M - 14 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404054/M - 20 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404066/M - 28 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404078/M - 30 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404080/M - 56 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404092/M - 60 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404104/M - 90 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404116/M - 100 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404128/M - 112 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404130/M - 120 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404142/M - 180 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404155/M - 500 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg;

023404167/M - 84 compresse a rilascio modificato in blister PVC/AL da 30 mg.

La presente determinazione sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

11A16367

Variazione di tipo II all'autorizzazione, secondo procedura di mutuo riconoscimento, del medicinale «Yasminelle»

Estratto determinazione V&A.PC/R/87 del 2 dicembre 2011

Specialità medicinale: YASMINELLE.

Confezioni:

037199015/M - «3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film» 21 compresse in blister PVC/AL;

037199027/M - «3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film» 21×3 compresse in blister PVC/AL;

037199039/M - «3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film» 21×6 compresse in blister PVC/AL;

037199041/M - «3 mg+0,02 mg compresse rivestite con film» 21×13 compresse in blister PVC/AL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.A.

Numero di procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0701/001/R/001 - NL/H/0701/001/1B/023.

Tipo di modifica: rinnovo autorizzazione.

Modifica apportata: è autorizzata la modifica del riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo e delle etichette.

Ulteriori modifiche apportate con la procedura di rinnovo.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione.

In ottemperanza all'art. 80 commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche ed integrazioni il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca.

Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera.

In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

I lotti già prodotti, non possono più essere dispensati al pubblico a decorrere dal centoventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trascorso il suddetto termine non potranno più essere dispensate al pubblico confezioni che non rechino le modifiche indicate dalla presente determinazione.

La presente determinazione entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

11A16368
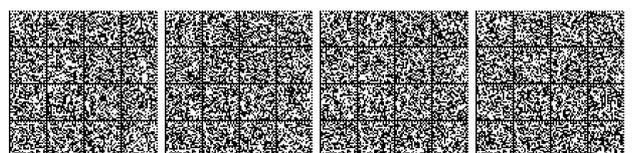
Revoca, su rinuncia, dell' autorizzazione all'immissione in commercio di alcune confezioni del medicinale per uso umano «Quinapril Tam».

Con la determinazione n. aRM - 119/2011-2939 del 7 dicembre 2011 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, su rinuncia della ditta Tamarang S.A. l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate.

Medicinale: Quinapril Tam

confezione: 038841019;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

confezione: 038841021;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

confezione: 038841033;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

confezione: 038841045;

descrizione: «5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

confezione: 038841058;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister AL/AL/PA/PVC;

confezione: 038841060;

descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL/PA/PVC.

11A16369

Rettifica relativa all'estratto della determinazione n. 1008 del 6 agosto 2004 recante autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Cloruro di litio lidco».

Nell'estratto della determinazione n. 1008 del 6 agosto 2004 relativa al medicinale per uso umano CLORURO DI LITIO LIDCO pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 209 del 6 settembre 2004 vista la documentazione agli atti di questo ufficio si ritiene opportuno rettificare quanto segue:

dove è scritto:

soluzione per iniezione 0,15 mmol/ml 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 02598015/MG (in base 10) - 12BT4R (in base 32);

leggasi:

soluzione per iniezione 0,15 mmol/ml 5 fiale da 10 ml;

A.I.C. n. 036005015/M (in base 10) - 12BT4R (in base 32).

11A16436

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento della perimetrazione relativa alla pericolosità geologica in comune di Livinallongo del Col di Lana.

Si rende noto che, ai sensi dell'art. 6, comma 2 delle norme di attuazione del PAI, con decreto segretariale n. 2882 del 17 ottobre 2011 sono state aggiornate, in comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno), le perimetrazioni codice n. 0250012500, P02503001 e P02503002 relative al "Progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave - prima variante".

La modifica, che costituisce variante al. Progetto di PAI, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avviso del presente decreto sarà inoltre pubblicato, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

Copia del decreto segretariale, con la cartografia allegata, sarà trasmessa alla Provincia di Belluno e al comune di Livinallongo del Col di Lana (Belluno) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, al fine della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche), la Regione Veneto (Direzione difesa del suolo), la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Direzione centrale ambiente) e la Provincia di Belluno.

Il decreto segretariale è inoltre consultabile sul sito www.adbve.it.

11A16360

CAMERA DI COMMERCIO DI FIRENZE

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29 del Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le seguenti imprese hanno cessato l'attività di vendita materie prime o d'importazione o di fabbricazione oggetti in metalli preziosi ed hanno provveduto alla riconsegna dei punzoni in loro dotazione e, in caso di smarrimento o furto di punzoni, alla presentazione della relativa denuncia.

Pertanto, con determinazione n. 675 del 21 novembre 2011, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti imprese dal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.
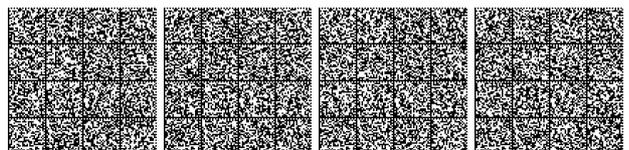
marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
418 FI	MUGNAI ROBERTO DI MUGNAI ROBERTO E MARINO S.N.C.	FIRENZE	5	1
1049 FI	CERFAGLI ENZO	SCANDICCI	11	-
1180 FI	FIORE UMBERTO E C. S.A.S.	FIRENZE	2	-
1221 FI	M.T. DI ALBERTO TESI E C. S.N.C.	FIRENZE	2	-
1462 FI	TESTI S.P.A.	EMPOLI	17	7
1567 FI	MASSINI MAURO	FIRENZE	2	1
1834 FI	CONSORTINI ANDREA	FIRENZE	2	-

Con determinazione n. 690 del 24 novembre 2011, il dirigente dell'Area ha disposto la cancellazione delle seguenti impresedal Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione per metalli preziosi e l'annullo dei relativi marchi d'identificazione.

marchio	denominazione	sede	punzoni restituiti	punzoni smarriti
1747 FI	COSMO'S ART DI CRETELLA VINCENZO	FIRENZE	-	2
1777 FI	LAGO S.N.C. DI DOROTHY WATKINS E VANNOZZA GIUNTI	FIRENZE	-	3

Si diffidano dall'uso gli eventuali detentori dei suddetti punzoni, indicati come "smarriti" o "rubati", qualunque sia il titolo del loro possesso, ingiungendone la restituzione alla Camera di Commercio di Firenze.

11A16357

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 16 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3064
Yen	101,70
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,343
Corona danese	7,4336
Lira Sterlina	0,84055
Fiorino ungherese	303,38
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6975
Zloty polacco	4,4891
Nuovo leu romeno	4,3345
Corona svedese	9,0337
Franco svizzero	1,2249
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7815
Kuna croata	7,5135
Rublo russo	41,5810
Lira turca	2,4520
Dollaro australiano	1,3060
Real brasiliano	2,4085
Dollaro canadese	1,3497
Yuan cinese	8,2698
Dollaro di Hong Kong	10,1673
Rupia indonesiana	11805,04
Shekel israeliano	4,9445
Rupia indiana	68,8470
Won sudcoreano	1512,33
Peso messicano	18,0479
Ringgit malese	4,1485
Dollaro neozelandese	1,7106
Peso filippino	57,234
Dollaro di Singapore	1,7004
Baht tailandese	40,903
Rand sudafricano	10,9181

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16647
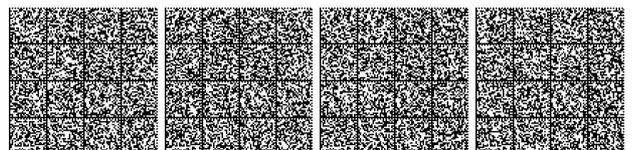
Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo del giorno 19 dicembre 2011

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,3039
Yen	101,52
Lev bulgaro	1,9558
Corona ceca	25,292
Corona danese	7,4318
Lira Sterlina	0,83980
Fiorino ungherese	303,23
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6973
Zloty polacco	4,4880
Nuovo leu romeno	4,3075
Corona svedese	8,9898
Franco svizzero	1,2190
Corona islandese	*
Corona norvegese	7,7475
Kuna croata	7,5160
Rublo russo	41,7629
Lira turca	2,4690
Dollaro australiano	1,3086
Real brasiliano	2,4272
Dollaro canadese	1,3505
Yuan cinese	8,2558
Dollaro di Hong Kong	10,1496
Rupia indonesiana	11825,13
Shekel israeliano	4,9450
Rupia indiana	69,0220
Won sudcoreano	1530,04
Peso messicano	18,0773
Ringgit malese	4,1516
Dollaro neozelandese	1,7115
Peso filippino	57,273
Dollaro di Singapore	1,7013
Baht tailandese	40,786
Rand sudafricano	10,9374

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro (valuta base).

* dal 2 novembre 2009 la Banca d'Italia pubblica sul proprio sito web il cambio indicativo della corona islandese.

11A16648

MINISTERO DELLA SALUTE

Modificazione all'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Clavaseptin 50, 250 e 500 mg».

Provvedimento n. 269 del 21 novembre 2011

Procedura di mutuo riconoscimento n. UK/V/0209/II/003/G

Specialità medicinale per uso veterinario CLAVASEPTIN 50, 250 e 500 mg compresse per cani e gatti, tutte le confezioni – A.I.C. n. 103747.

Titolare A.I.C.: Vétoquinol S.A. con sede in Magny-Vernois, B.P. 189, F-70204 Lure Francia.

Oggetto: Variazione tipo II: modifica stampati.

È autorizzata, per la specialità medicinale per uso veterinario indicata in oggetto, la variazione tipo II concernente modifiche degli stampati a seguito di esito di procedura di «uso ripetuto» in altri stati membri.

Pertanto, sono state apportate modifiche ai punti 3, 4.9, 5.1, 5.2 e 6.5 del Riassunto delle caratteristiche del prodotto e corrispondenti paragrafi del Foglietto Illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16307

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «Poulvac AE».

Provvedimento n. 272 del 21 novembre 2011

Procedura di Mutuo Riconoscimento n. UK/V/xxxx/IA/018/G

Numero virtuale UK/V/0269/001/IA/006/G

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «POULVAC AE».

Confezioni:

1 flacone da 1000 dosi A.I.C. n. 104007012;

10 flaconi da 1000 dosi A.I.C. n. 104007024.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. con sede in Via Isonzo, 71 – 04100 Latina cod. fisc. 06954380157.

Oggetto del provvedimento.

Variazione tipo IA: aggiunta sito responsabile rilascio dei lotti e confezionamento secondario.

Si autorizza, per la specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica indicata in oggetto, l'aggiunta del seguente sito Pfizer Olot S.L.U. Carretera Camprodon s/n – La Riba 17813 Vall de Bianya (Gerona) - Spagna come responsabile del confezionamento secondario e del rilascio dei lotti oltre al sito già autorizzato Pfizer Global Manufacturing Weesp – CJ Van Houtenlaan, 36 – 1381 CP Weesp (Paesi Bassi).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: efficacia immediata.

11A16308
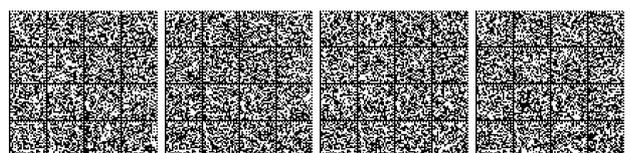
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di immobili in località Alberese, comune di Grosseto

Con decreto n. 18852 del 5 settembre 2011 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con l'Agenzia del demanio, registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2011 al registro n. 9, foglio n. 35, è trasferito dal Demanio al Patrimonio dello Stato il bene immobile consistente in terreno urbano e seminativo, della superficie rispettivamente di mq 1.750 e mq 3.090, sul quale insiste il fabbricato ex casello idraulico di bonifica per una superficie coperta di mq 189, costituito da un piano terra residenziale (mq 119), primo piano residenziale (mq 111), secondo piano sottotetto (mq 90), secondo piano terrazza (mq 22) piano terra annesso (mq 70), terreno di pertinenza (mq 4.651) sito in Alberese (Grosseto), località Santa Lucia censito al Catasto terreni del comune di Grosseto al foglio n. 143, particelle 13 e 14 e al Catasto fabbricati del medesimo comune al foglio n. 143, particella n. 13, ricadente nel comprensorio del Consorzio Bonifica Grossetana.

11A16366

Domanda di registrazione della denominazione YANCHENG LONG XIA

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 359 del 9 dicembre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta, presentata dalla Cina, ai sensi dell'art. 5 del Reg. CE 510/2006, per il prodotto entrante nella categoria Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - Yancheng Long Xia.

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A16433

Domanda di modifica della denominazione registrata «OBERPFÄLZER KARPFEN»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 353 del 3 dicembre 2011, a norma dell'art. 6, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica di più elementi, presentata dalla Germania, ai sensi dell'art. 9, paragrafo 2, del Reg. CE 510/2006, del disciplinare della denominazione registrata per il prodotto entrante nella categoria - Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati - «Oberpfälzer Karpfen».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di competitive del mondo rurale e della qualità, Direzione generale dello sviluppo agroalimentare e della qualità - SAQ VII, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

11A16434

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2011-GU1-301) Roma, 2011 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	*(di cui spese di spedizione € 132,57)**	- annuale	€ **309,00**
	*(di cui spese di spedizione € 66,28)**	- semestrale	€ **167,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 383,93)*	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 264,45)**	- annuale	€ **682,00**
	*(di cui spese di spedizione € 132,22)**	- semestrale	€ **357,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla ***Gazzetta Ufficiale*** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011.**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

*(di cui spese di spedizione € 128,06)**	- annuale	€ **297,46**
*(di cui spese di spedizione € 73,81)**	- semestrale	€ **163,35**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 39,73)**	- annuale	€ **85,71**
*(di cui spese di spedizione € 20,77)**	- semestrale	€ **53,44**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01
I.V.A. 21% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo € **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5% € **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione) € 18,00
I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.